



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 45 del 19/12/2025

L'anno **2025**, addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **12:15**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra PALLI VALENTINA, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione.

Presidente della Provincia e

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

PALLI VALENTINA	Presente
AMADEI GIONATA	Presente
BEZZI MASSIMILIANO	Presente
CORTESI LUCA	Presente
DELLA GODENZA LUCA	Presente
FERDANI FEDERICA	Presente
GRAZIANI RICCARDO	Presente
MARTELLI FRANCESCO	Presente
MINARDI VINCENZO	Presente
NATALI MARIA GLORIA	Presente
NERI MARCO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
VICARI RICCARDO	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 13 su n. 13 componenti il Consiglio compreso la Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, la Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dalla Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: *Ferdani Federica, Martelli Francesco, Neri Marco;*

OGGETTO n.: 3 (punto 5 dell'O.D.G.)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2024 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la premessa del Consigliere delegato a Bilancio, Partecipate, Personale, Affari generali e Affari Legali, Graziani Riccardo, tenuto conto dell'attività svolta a fini istruttori oltre che degli esiti dell'esame ricognitivo effettuato sulle partecipazioni detenute, dal costituito Gruppo di lavoro (provvedimento n. 2841/2015 e modificato da ultimo con provvedimento n. 299/2018), coordinato e diretto dal Segretario Generale, per lo svolgimento di attività amministrativa inerente le società e gli organismi partecipati dalla Provincia di Ravenna, dalla quale emerge che:

- il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, prevede indicazioni e condizioni necessarie per la costituzione di società o l'acquisizione/mantenimento di partecipazione, diretta o indiretta da parte degli Enti locali, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, e che agli artt. 24 e 20 disciplina, rispettivamente, la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle società partecipate;

- in particolare, l'art. 20 del suddetto D. Lgs. 175/2016, che disciplina la *razionalizzazione periodica delle società partecipate*, prescrive alle Amministrazioni pubbliche di esprimere le proprie considerazioni in ordine al mantenimento o meno delle proprie partecipazioni alla luce del relativo disposto;

- con deliberazione consiliare n. 53 del 20.12.2024 ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2023 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100", veniva approvato il Piano di razionalizzazione ordinario 2024, ai sensi del già menzionato art. 20 del TUSP;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo della Regione Emilia-Romagna, n. 134/2024/INPR con la quale sono *individuato le tipologie di controllo e le altre attività che impegneranno la Sezione, secondo la tempistica indicata, nel corso dell'anno 2025*", ed in particolare al paragrafo 1.3 Altre attività di controllo previste da specifiche disposizioni", lett. b):

b) Esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2023 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Prosegue nel 2025 l'esame di alcune deliberazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie oggetto del programma dell'anno precedente. La Sezione effettua, sulla base di appositi criteri selettivi, l'esame delle deliberazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e dei relativi questionari adottati nel 2024 dalle amministrazioni pubbliche (diverse dalla Regione) aventi sede in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

[...]

DATO ATTO CHE, ad oggi, non sono pervenute segnalazioni dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia -Romagna alla deliberazione consiliare predetta, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia all'apposita sezione, ai sensi degli artt. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ed inviata secondo le modalità in essere, acquisita dalla medesima Corte dei Conti con riscontro di ricezione (CORTE DEI CONTI -SEZ_CON_EMI-SC_ER-0000011 del 02.01.2024);

EVIDENZIATO CHE, diversamente che per l'anno in corso di cui si darà contezza nel Piano ad esso relativo, nel corso del 2024 non sono intervenute modifiche statutarie alle società/fondazioni del gruppo partecipate;

RITENUTO, con la presente deliberazione, di dar corso a quanto stabilito dall'art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016, disponendo un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni provinciali, con riferimento alla situazione in essere al 31.12.2024, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di piani di razionalizzazione;

VISTA la delibera n. 22/2018 del 21 dicembre 2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie avente ad oggetto *“Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”*;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs n. 201/2022 che dispone che *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori...omissis...”*, adempimento cui la Provincia ha dato attuazione con propria deliberazione di Consiglio n. 44 del 19 dicembre 2025, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che il comma 2 del sopracitato art. 30 prevede che *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*;

DATO ATTO che, come esplicitato nella suddetta deliberazione consiliare avente ad oggetto *“RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 – AGGIORNAMENTO AL 31.12.2024”*, con la quale si segnala, in merito, che la Provincia di Ravenna non ha affidato al 31/12/2024 servizi pubblici locali di rilevanza economica, la cui relazione costituisce appendice della ricognizione periodica di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

DATO ATTO, inoltre che:

- con riferimento al quadro delle partecipazioni societarie si rinvia integralmente a quanto indicato e meglio dettagliato nelle schede redatte per ciascuna società e organismo partecipato di riferimento, evidenziando che eventuali dettagli e precisazioni sono ivi rinvenibili;
- nel corso del 2024 non si è dato corso ad ulteriori partecipazioni;
- in merito alla società CE.P.I.M. S.p.A.- Centro Padano Intescambio Merci S.p.A. , con sede a Parma, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto più volte esplicitato nelle precedenti deliberazioni di razionalizzazione, ha approvato (con DT n. 1488 del 06.12.2024) l'Avviso pubblico per la cessione delle quote di proprietà della Provincia di Ravenna in CE.P.I.M. S.p.A., e ha provveduto alla relativa pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul Sito Istituzionale, nell'apposita sezione, al fine di dismetterne la partecipazione in assenza dei requisiti normativi per la detenzione delle stesse. Tuttavia, con determinazione n.363 del 19/03/2025 si è dovuto prendere atto, alla data di scadenza

stabilita per la conclusione della procedura di cessione delle quote (10.01.2025), non è pervenuta alcuna offerta.

DATO ATTO, infine, che dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, non emerge la necessità di adottare piani di razionalizzazione obbligatori, ravvisandosi la conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO quindi che l'attuale quadro partecipate della Provincia può così riassumersi:

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE:

AERADRIA S.p.A. procedura di fallimento corso;
AMR S.c.a.r.l. (ex AmbRa s.r.l. fino al 28.02.2017);
Ce.P.I.M. S.p.A. avviato nel 2024 l'iter di cessione quote con Avviso pubblico (PG. 34349/2024);
DELTA 2000 - Società Consortile a r.l. (GAL);
L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l. (GAL);
LEPIDA S.c.p.A.;
PARCO della Salina di Cervia S.r.l.;
RAVENNA HOLDING S.p.A.;
S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. procedura di fallimento corso.

SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE PER IL TRAMITE DI RAVENNA HOLDING:

ASER – Azienda Servizi Romagna S.r.l.;
AZIMUT S.p.A.;
RAVENNA ENTRATE S.p.A.;
RAVENNA FARMACIE S.r.l.;
ROMAGNA ACQUE S.p.A. e per essa in PLURIMA S.p.A. società a partecipazione pubblica di diritto singolare;
ACQUA INGEGNERIA S.r.l. ; società in-house providing;
START Romagna S.p.A.;
HERA S.p.A.;
TPER S.p.A.;

DATO ATTO della vigenza delle disposizioni, già a suo tempo richiamate e precisamente la Legge di stabilità 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 302 del 31.12.2018, intervenuta a modificazione di alcuni articoli del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP, di rilievo ai presenti fini operativi, ed in particolare l'art. 1, comma 723, che inserisce l'art. 5-bis al D.Lgs n. 175/2016 – TUSP ed introduce il comma 6-bis all'art. 26 del TUSP citato;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, oggetto della delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, n. 22 del 21.12.2018;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 bis, del D.Lgs n. 175/2016, tutte le società partecipate dalla Provincia di Ravenna hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione, salvo la società Parco delle Saline di Cervia, il cui penultimo esercizio è risultato in perdita avendo dovuto far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che, interessando il territorio provinciale, hanno colpito anche la

Salina, risultata completamente sommersa conseguente altri danni; tuttavia, come meglio dettagliato nella relativa scheda facente parte dell'allegato A) alla presente deliberazione, il bilancio dell'esercizio 2024 è stato chiuso in utile.

RILEVATO infine che:

- con Atto del Presidente n. 52 del 13/05/2025 sono stati approvati l'elenco delle società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Ravenna - GAP", e l'elenco delle società che costituiscono il "perimetro di consolidamento" dalla Provincia di Ravenna, i cui bilanci sono stati oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato per l'esercizio 2024 che include i seguenti enti e società:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO			
Denominazione	Forma giuridica	% partecipazione	Tipologia (missione di bilancio)
Fondazione Casa di Oriani	Ente strumentale partecipato	25,00	5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
ACER Ravenna - Azienda Casa Emilia-Romagna	Ente strumentale partecipato	20,00	8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ENTE di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po	Ente strumentale partecipato	20,00	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ENTE di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna	Ente strumentale partecipato	20,00	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ravenna Holding S.p.a.	Società partecipata	7,01	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. cons.	Società partecipata	6,20	10 Trasporti e Diritto alla Mobilità
Lepida S.c.p.A.	Società partecipata	0,001431	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

- con deliberazione consiliare n. 30 del 24/09/2025, è stato approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2024 redatto dalla Provincia di Ravenna in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e dei relativi allegati. Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Ravenna ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consente una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo;

RITENUTO pertanto, con la presente deliberazione, di dar corso a quanto stabilito dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016, disponendo un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni provinciali, con riferimento alla situazione in essere al 31.12.2024, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di piani di razionalizzazione, come meglio si evince dall'allegato A) Relazione Tecnica e Schede esplicative compilate per ogni singola partecipata, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO atto che, stante le premesse sopra esplicitate:

- dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all'allegato A) non emerge la necessità di adottare piani di razionalizzazione, ravvisandosi la conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;

- per quanto qui non espressamente indicato si rinvia alla Relazione Tecnica e alle Schede esplicative di cui all'allegato A), redatte in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, documenti tutti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO delle espressioni degli Organi istituzionali e di quelli societari, su espressione dei primi, già manifestate ante redazione ed approvazione del Piano di razionalizzazione;

RILEVATO inoltre che il suddetto Gruppo di lavoro ha provveduto all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni, sentita la Società Ravenna Holding S.p.A., Lepida S.c.p.A e Romagna Acque S.p.A., al fine di acquisire i dati necessari per la redazione della Relazione tecnica e delle schede societarie relative alle proprie partecipate, dirette e indirette, ed acquisiti direttamente i restanti dati delle altre partecipate;

ATTESO che il relativo esito trova risultanza nella Relazione Tecnica e, più dettagliatamente, nelle schede compilate per ogni singola partecipata (incluse quelle per le quali si era optata la dismissione), contenenti le informazioni necessarie a popolare il sito appositamente istituito presso il MEF (Linee guida MEF), documenti tutti a costituire l'allegato A) della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, infine, della conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 175/2016 (T.U.S.P.) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 201/2023;
- il vigente STATUTO della Provincia;

RICHIAMATI inoltre:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 20.12.2024 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 20.12.2024 ad oggetto “Bilancio di previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;
- l'Atto della Presidente n. 158 del 30.12.2024 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2025-2027 – Esercizio 2025 – Approvazione” e successive variazioni;

RILEVATO che la tipologia dell'atto in oggetto non rientra tra le casistiche obbligatorie di cui all'art. 239 "Funzioni dell'organo di revisione" del D. Lgs n. 267/2000 – TUEL e s.m.i, ma che lo stesso verrà inviato all'Organo di revisione per presa visione e conoscenza;

PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Segretario generale, responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art 49, 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i (TUSP)

Preso atto che nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire;

OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 13 Consiglieri presenti, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari: Martelli Francesco, Minardi Vincenzo, Padovani Gabriele, Vicari Riccardo (Ravenna per la Romagna) e n. 0 astenuti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse qui integralmente richiamate, la ricognizione periodica delle partecipazioni provinciali, dirette e indirette al 31.12.2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, come da allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all'allegato A), non emerge la necessità di adottare orientamenti diversi ed ulteriori rispetto a quanto già stabilito nella precedente deliberazione di C.P. n. 53/2024, ravvisandosi la conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

3. DI INCARICARE i competenti servizi a dare seguito agli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione quali la trasmissione di copia della presente alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna mediante l'applicativo ConTe oltre che attivare ogni procedura necessaria al popolamento della struttura di monitoraggio istituita presso il MEF - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e 24 del TUSP, e pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

4. DI DEMANDARE al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato mediante, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

Successivamente,

Su proposta della Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la necessità e l'urgenza di dare corso immediato agli adempimenti ed agli effetti derivanti dall'adozione del presente atto stante la cadenza annuale fissata al 31 dicembre dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 13 Consiglieri presenti, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari: Martelli Francesco, Minardi Vincenzo, Padovani Gabriele, Vicari Riccardo (Ravenna per la Romagna) e n. 0 astenuti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PALLI VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____

RELAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA ALLA RICOGNIZIONE (ANALISI DELL'ASSETTO) PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. – TUSP, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio atto un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente. Inoltre, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 175/2016).

La situazione presa a riferimento, nella presente relazione, per *"l'analisi dell'assetto complessivo delle società"* (art. 20) è quella relativa al 31/12/2024. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto attinte dai bilanci 2024 fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate e rendicontare le azioni già intraprese, specie se avviate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente.

L'analisi si articola, come ormai consueto, in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al "gruppo Ravenna Holding" e alle altre società partecipate, nonché in schede tecniche predisposte al fine di fornire le informazioni utili per l'aggiornamento e il monitoraggio sulle singole società, pur in assenza di un vero e proprio piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 24, ritenuto non necessario.

Le schede relative alle singole società forniscono anche un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando in particolare l'analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino, per gli aspetti strutturali, quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20. In

particolare, l'analisi ivi effettuata per ciascuna società ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte delle medesime, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa sede come confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate anche per il 2024 viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché dei rilievi formulati nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto con la revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti.

La revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico risulta ultimata già dal 2019, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Nel corso del 2019 in particolare erano stati adeguati gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi viene confermata la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b).

È stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*. L'analisi è confermata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo *"congiunto"* da parte di più soggetti pubblici. Tale fattispecie risulta di più complessa ricostruzione, ed è stata oggetto di numerose pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente convergente con le precedenti e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda *"Ascopiave"*, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull'oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Si citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, e Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo

la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le Sezioni Riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle Sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l'altro la presenza di letture divergenti all'interno della magistratura contabile e si disattendono le letture estensive dell'atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Ne consegue che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, secondo la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Nel biennio 2020-2021 si evidenziano ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020, che conferma l'orientamento della Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019.

Sul punto specifico della natura dell'“*orientamento*” del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016, pubblicato il 15.1.2018, si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una “*circolare interpretativa*” e, quindi, priva “*di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo*”. Analoga posizione è assunta anche dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021. Rilevante appare la presa di posizione del TAR Emilia-Romagna Sezione I con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”. Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza TAR Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata “pubblica amministrazione”) disponga della maggioranza dei voti

esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia-Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*. In senso opposto si registra TAR Lazio Sez. II 11.04.2024 n. 6983. In senso contrario invece ad un'estensione della nozione di controllo si inserisce, pure per inciso, la Corte dei Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale n. 17/2023 (successiva alla sopracitata sentenza del Consiglio di Stato).

Pur nel prendere atto che continuano a mantenersi orientamenti difformi sulla questione, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, la scrivente amministrazione provinciale ritiene doveroso proseguire nelle sedi societarie interessate il confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo alla valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria verifica della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Questa amministrazione continuerà ad assicurare il proprio impegno nella prosecuzione del confronto, per quanto la riguarda, senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo, non avendo da sola la Provincia né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

In tal senso si richiama anche quanto riportato nella Nota del Comune di Ravenna prot. n.253284/2024 del 20/11/2024, in cui sono stati forniti alla Sezione i primi esiti di tale valutazione.

Nel rinviare per una maggiore informazione di dettaglio alle singole schede interessate, si è ritenuto di considerare anche l'Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. in controllo pubblico, al di là di qualsiasi diversa configurazione da parte di altri enti soci: infatti, applicando integralmente gli istituti del controllo pubblico, come previsto nello Statuto del 2022, la configurazione a controllo pubblico appare corrispondere a quello sostanziale.

Per quanto riguarda Start Romagna S.p.a. si deve prendere atto del riassetto societario già citato nella precedente relazione tecnica propedeutica alla ricognizione (riassetto conseguente all'attuazione del "Protocollo d'intesa per la costituzione del "gruppo industriale del T.p.l." in Emilia-Romagna", approvato dalla provincia di Ravenna con deliberazione di C.P. n. 11 del 27.03.2024) e delle sue conseguenze (estinzione della stessa Start Romagna S.p.a., che verrebbe fusa per incorporazione in TPER S.p.a.). Confermata l'assoluta rilevanza di tale progetto, rapportandosi necessariamente con gli altri enti soci, appare al momento opportuno effettuare una verifica dei progressi nel percorso per la creazione del gruppo industriale del T.P.L. regionale e posticipare l'approfondimento, nella consapevolezza di dover valutare la configurazione che deriva dalla realizzazione del progetto o dalla sua mancata attuazione. Tenendo comunque in considerazione che la presente relazione prende in esame aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario attinti dai bilanci 2024, si verificherà se il progetto prosegue e con quali tempistiche; nel caso in cui le tempistiche evidenziassero notevoli ritardi, gli enti

locali soci potranno valutare la decisione definitiva in merito alla qualificazione di Start Romagna S.p.a. Questa amministrazione si impegnerà nell'avviare un confronto per la necessaria valutazione della situazione in atto, al fine di assumere ogni decisione in merito alla eventuale modifica della configurazione.

Riguardo a Sapir S.p.a. Porto Intermodale Ravenna si ritiene che le recenti sentenze del Consiglio di Stato non incidano sulla sua configurazione. Precisamente, Sapir S.p.a., a differenza delle altre società, presenta un'influenza determinante dei soci privati. Secondo la recente giurisprudenza, se per le società a totale maggioranza pubblica affinché sia configurabile il controllo pubblico non servono patti; per le società miste, invece, si inserisce una valutazione dell'influenza dominante risultante dallo Statuto e dai patti parasociali. Pertanto – per quanto dettagliato nella scheda – si ritiene di confermare la mancanza di controllo pubblico, in modo del resto coerente con tale impostazione assunta dalla stessa Sezione con precedenti delibere n. 9/2021/VSGA, 49/2021/VSGA, 131/2021/VSGA.

Di fronte alle osservazioni della Sezione (da ultimo con delibera 4/2024/VSGO), la Provincia di Ravenna ritiene in tal modo di continuare ad operare concretamente in modo aperto e non pregiudiziale: le valutazioni sono fatte in modo pragmatico sulla base della situazione in atto, ricercando in tale contesto un'adeguata motivazione di supporto e tenendo conto che, in particolare per alcune società, occorre necessariamente raccordarsi con gli altri enti locali soci (non disponendo la Provincia di Ravenna, anche attraverso Ravenna Holding S.p.a., da sola del controllo in primis civilistico della società).

Per quanto riguarda le società miste, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.) e, in ipotesi, anche se in capo ad un'unica Amministrazione, l'effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l'apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate per l'autorevolezza Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. *“doppio oggetto”*, la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, è condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT, comportando la definizione di società *“a partecipazione maggioritaria pubblica”* (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. ab origine dal momento della sua configurazione come società mista in data 01.07.2012. La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, di cui dà atto, peraltro, la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

La stessa Sezione di Controllo con propria delibera n. 4/2024/VSGO ha confermato che Azimut S.p.a. non è società a controllo pubblico, ribadendo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione con delibera n. 10/2022/VSGO (relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo:

“La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene “sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile”, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Considerazioni analoghe, data l'influenza del socio privato, devono essere fatte per Sapir, come del resto meglio dettagliate nella specifica scheda.

Nella presente relazione si ritiene opportuno altresì, dare conto, pur se recente, di un adeguamento dello Statuto della società Plurima S.p.a. - rinviando alla scheda della società maggiori dettagli – relative all'esplicita indicazione della parità di genere come principio da rispettare in sede di nomina dell'organo amministrativo (e del collegio sindacale), con ciò recependo interamente le indicazioni della Corte dei Conti.

Per quanto concerne Ravenna Holding, a partire dal 2013 ha condotto un progetto di riorganizzazione per la centralizzazione dei servizi amministrativi e per l'attuazione di un adeguato sistema dei controlli interni al Gruppo. Sono state progressivamente centralizzate in capo alla capogruppo tutte le attività comuni (Affari Generali, Societari, Amministrazione e Controllo, Servizi Informativi, ecc.), concentrando le singole società del gruppo ristretto sulle attività operative.

Questa struttura organizzativa ha dato luogo a complessive sinergie ed economie di spesa sul gruppo, con importanti effetti in termini di efficientamento e di contenimento dei costi, la cui rilevanza appare prioritaria e fondamentale (come del resto riconosciuto dalla stessa delibera della Sezione n. 4/2024/VSGO) per le società del gruppo c.d. ristretto (poste sotto il controllo diretto in primis civilistico da parte dalla holding) – oltre alla capogruppo, Aser S.r.l., Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie S.r.l., Ravenna Entrate S.p.a. – ampliato (con effetti persino più rilevanti sulla stessa sostenibilità della società) per Acqua Ingegneria S.r.l.

La centralizzazione assicura altresì uniformità di comportamenti nel gruppo, di fondamentale importanza data la complessità della legislazione nei vari settori presidiati (cimiteriali, sosta, disinfestazione, verde, tributi, farmacie, onoranze funebri). Relazione di dettaglio su tale riorganizzazione di gruppo è stata inviata alla Corte dei Conti unitamente alla documentazione presentata nel corso del 2022, cui si rinvia integralmente.

La suddetta centralizzazione costituisce in ogni caso fondamentale strumento per controllare adeguatamente le società e la loro attività, sia ai fini civilistici sia come supporto fondamentale degli enti locali nell'ambito dei controlli di cui all'art. 147 quater del TUEL.

Tali peculiari rapporti infragruppo portano necessariamente a dovere riconoscere una configurazione di Ravenna Holding S.p.a. come holding "mista" o "operativa", per quanto meglio dettagliato nella scheda della holding. Considerando che la holding si pone formalmente anche come stazione appaltante qualificata per l'intero gruppo ai sensi degli artt. 62-63 del D.Lgs. n. 36/2023, le attività della stessa riguardano le casistiche dell'art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e), come consentito dal comma 4 del medesimo articolo.

Si tratta del resto di una configurazione assunta nei fatti dalla sua costituzione, ampliata e consolidata nella forma attuale almeno dal 2015, in coerenza con quanto indicato dalla delibera n. 10/SEZAUT/2024/FRG.

Detta delibera appare inoltre particolarmente rilevante perché, non solo conferma l'ammissibilità della holding "pura" e della holding "mista", ma ammette anche la legittimità delle holding nel nostro ordinamento come applicazione dell'istituto della "partecipazione indiretta" e non per richiamo indiretto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (peraltro dichiarato espressamente riferibile alle sole c.d. holding "pure").

In questo contesto, la configurazione di Ravenna Holding appare coerente con l'assunzione di nuove partecipazioni (ad es. Acqua Ingegneria, società in cui la presenza della holding - per quanto meglio dettagliato nella specifica scheda - appare essenziale per la stessa esistenza della società e quindi per le esigenze degli altri soci pubblici).

Del resto, se il nucleo base di una holding è la gestione delle partecipazioni degli enti in altre società, al di là della sua configurazione ("pura" o "mista"), la partecipazione a nuove società appare connaturata alla holding stessa,

per cui la constatazione che Ravenna Holding S.p.a. – per le sue specifiche caratteristiche – non svolge un’attività puramente strumentale dovrebbe considerarsi coerente ai fini della partecipazione in ulteriori società.

Nell’ambito di tale attività, Ravenna Holding S.p.a. e per essa i suoi enti soci hanno inteso significativamente implementare un forte presidio anticorruzione del gruppo, al fine di prevenire in generale fenomeni di “mala gestio”.

Fra il 2019 e il 2020 Ravenna Holding ha assunto il coordinamento attuativo dei sistemi 231/ anticorruzione, adottati in base al D.Lgs. 231/2001, per tutte le società del gruppo. Sono stati predisposti rilevanti adeguamenti dei modelli 231 e PTPCT, in una logica di perseguire omogeneità e unitarietà di comportamenti, pur tenendo conto delle specificità di ogni società.

La holding ha disposto che tutti gli organi amministrativi riapprovino annualmente a cadenze fisse predefinite, la documentazione del modello 231, anticorruzione, privacy, in modo da disporre con certezza di valutazioni aggiornate dei rischi e delle misure da implementare.

La centralizzazione comporta la somministrazione dei corsi di formazione anticorruzione per tutto il personale delle società e la garanzia dei flussi informativi – sulla base di procedure adottate - verso gli organi di controllo (OdV, RPCT, ecc.) di tutte le società.

La struttura organizzativa del gruppo societario è tale quindi da costituire la prima e più rilevante misura di contenimento della spesa delle società del gruppo ristretto. La capillarità dell’attività svolta all’interno delle varie società, le procedure ed i protocolli adottati, gli esiti degli audit e le misure correttive che emergono per l’adizione costituiscono “sistema” consolidato che consente di garantire funzionalità ed efficienza gestionale, modulando progressivamente organizzazione, procedure, azioni, comportamenti in un equilibrato rapporto tra costi (e la loro struttura) e ricavi.

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito nel mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione, come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali, in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e dell’oggettiva complessità dell’attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo nei sistemi integrati 231/anticorruzione, che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

L’evoluzione dell’attività e del contesto di Ravenna Holding S.p.a. è proseguita con il recente allineamento dello Statuto alla effettiva configurazione societaria e agli indirizzi dei soci già in essere, esplicitati in sede della precedente ricognizione annuale delle partecipate. In particolare, a far data dal 28/02/2025 lo Statuto di Ravenna Holding S.p.a. è stato modificato (come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 19.02.2025), recependo l’effettivo concorso della società alle attività delle società del gruppo ristretto, anche per riallineare il documento all’effettiva configurazione societaria in relazione all’evoluzione dell’attività e del contesto di Ravenna Holding S.p.A., pure con riferimento alla partecipazione della holding ad Acqua Ingegneria S.r.l., per la quale si rinvia alla relativa scheda.

In attuazione dei principi generali presupposti di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, l’obiettivo è in primis quello di garantire la massima efficienza gestionale delle partecipazioni, la razionalizzazione e il contenimento dei costi all’attività delle società (come positivamente riconosciuto nella loro rilevanza esplicitamente dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regionale con delibera n. 4/2024/VSGA), assicurando al contempo uniformità di azione e di comportamento da parte delle varie società.

Si fa rinvio alla scheda di Ravenna Holding S.p.a., approvata da tutti i Consigli degli enti locali soci in sede di ultima ricognizione delle partecipate, per l’integrale descrizione di dettaglio dell’effettivo concorso di Ravenna Holding S.p.a. all’attività delle società del gruppo ristretto, evidenziando che si caratterizzano nella quasi totalità come servizi economici di interesse generale.

Nella presente relazione si evidenzia, inoltre, un adeguamento dello Statuto della società Plurima S.p.a. - rinviando alla scheda della società per maggiori dettagli – con modifiche statutarie volte principalmente a sanare una pregressa anomalia sulla parità di genere, con ciò recependo interamente le indicazioni della Corte dei Conti presentate con la Deliberazione n. 31/2025/VSG.

Per le società a controllo pubblico, in applicazione del disposto dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, vengono adottati specifici obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento.

Il contenimento dei costi appare in ogni caso indice di una buona gestione aziendale, a prescindere dalla configurazione del controllo.

Di conseguenza, è ragionevole sostenere che per tutte le società al momento non siano da evidenziare elementi rilevanti che facciano prevedere l'esigenza, al di là delle misure in corso, di specifici piani di riassetto per "necessità di contenimento di costi di funzionamento" ai sensi dell'art. 20 2° comma lett. f) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2024 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato:

A) LE SOCIETÀ FACENTI CAPO AL GRUPPO RAVENNA HOLDING, COSÌ RAPPRESENTATE:

- **RAVENNA HOLDING SPA**, holding capogruppo partecipata dai Comuni di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al *controllo analogo congiunto* da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing*";
- **ASER SRL**, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **AZIMUT SPA**, società mista pubblico-privata controllata (civilisticamente con le particolarità sopra evidenziate) da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- **RAVENNA ENTRATE SPA**, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **RAVENNA FARMACIE SRL**, società in house providing controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l'esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società";
- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ' DELLE FONTI SPA**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.". Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- **START ROMAGNA SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,51%);

- **SAPIR SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 29,45 %);
- **ACQUA INGEGNERIA SRL**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (23%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) tra cui Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **TPER SPA** partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- **HERA SPA**, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (4,92%).

B) LE ALTRE SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLA PROVINCIA COME SEGUE:

AMR Agenzia Mobilità Romagnola Società consortile a r.l., (Provincia di Ravenna 6,20%).

AMR, costituita ai sensi delle Leggi regionali Emilia-Romagna n. 30/1998 e 10/2008, svolge le funzioni di Agenzia della mobilità del bacino Romagnolo previste dalla normativa vigente e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate (art 4 dello statuto sociale).

Ha iniziato la propria attività il 1° marzo 2017 a seguito del percorso di fusione/scissione tra la società AmbRA s.r.l con le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena con conseguente variazione della propria ragione sociale in AMR srl consortile.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della LR n. 30/1998 ss.mm.ii. e può essere così riassunto:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre, l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

AMR, aveva già avviato un percorso di revisione dello Statuto al fine di essere classificata come società di diritto speciale "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico", inserendo, parallelamente, nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 – TUSP per le società "a controllo pubblico"; percorso conclusosi con l'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022, a seguito dell'approvazione delle modifiche da parte dei Consigli dei soci pubblici (nello specifico con delibera di CP n. 41/2022);

La società quindi è considerata, una società di diritto speciale soggetta a "controllo pubblico", ed adotta già gli istituti previsti dal TUSP per il controllo pubblico, da tutto ciò, anche in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in merito al controllo congiunto e come da costante giurisprudenza della stessa Sezione regionale della Corte dei Conti (*ex multis* deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n.7/2024/RER del 19/01/2024 "Referto annuale concernente i controlli sulle società

partecipate in regione Emilia Romagna”), emerge la conferma della tipologia di controllo in “controllo analogo congiunto”.

L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l. (Provincia di Ravenna 6,03%)

GAL – Gruppo d'Azione Locale costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP.

La società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socioeconomico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

DELTA 2000 - Società Consortile a r.l (Provincia di Ravenna 5,69%)

GAL – Gruppo d'Azione Locale costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP.

La società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche e culturali del relativo territorio di riferimento, partecipa inoltre alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale.

LEPIDA ScpA (Provincia di Ravenna 0,0014%)

La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

Lepida è “società in house providing” in quanto sottoposta al “controllo analogo congiunto” delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell’art. 2 TUSP, attraverso il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali CPI” di cui alla Legge Regionale 11/2004, conformemente a quanto previsto nella “Convenzione Quadro tra i Soci per l’esercizio del controllo analogo”, e dagli art. 4.6, 4.7 e 4.8 dello Statuto, ed in conformità all’art. 5 Dlgs 50/2016.

Costituita dalla Regione Emilia-Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.

Lepida è *strumentale* ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di governance dei Soci.

Sono inoltre state predisposte le schede delle società con procedura di fallimento in corso (Aeradia spa, STEPRA soc cons arl) e quelle per le quali si è deliberata la dismissione (Parco della Salina di Cervia srl e CEPIM spa).

PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle singole schede tecniche.

Società a partecipazione diretta

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo congiunto.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir_1	Aeradria S.p.a.	—	—	—	Società in fallimento dal 26/11/2013. Procedura di fallimento in corso
Dir_2	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	SI	Art 1 co. 4 Art.4 co. 1 Art. 4 co.2 lett.d)	NO Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Dir_3	Ce.P.I.M. S.p.a.	—	—	—	deliberata dismissione
Dir_4	Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	—	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_5	L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	—	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_6	Lepida S.p.a.	SI	Art. 4 co.1 Art.4 co.2 lett.a) Art.4 co.2 lett.d)	NO	SI
Dir_7	Parco della Salina di Cervia S.r.l.	—	—	—	deliberata dismissione
Dir_8	Ravenna Holding S.p.a.	SI	art. 4, co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) d) e) Art. 4 co. 5	NO	SI
Dir_9	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l.	—	—	—	Società in fallimento dal 07/06/2019. Procedura di fallimento in corso

Società a partecipazione indiretta

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Ind_8.1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.2	AZIMUT S.p.A.	SI*	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind_8.3	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind_8.4	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.5	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO**	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind 8.5.1	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett.a)	NO Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind 8.5.2	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	SI	Art. 4, co. 1 Art. 4, co. 2, lett. d	NO	SI
Ind_8.6	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 3	NO	SI
Ind_8.7	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.8	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_8.9	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 9 bis	NO	SI
Ind_8.10	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	SI	Art. 4, co. 1 Art. 4, co. 2, lett. d	NO	SI

*Controllo civilistico (NON controllo ai sensi del TUSP)

** *Controllo analogo congiunto*

Nota metodologica

Vengono di seguito precisati i criteri interpretativi adottati per il calcolo di taluni dei parametri previsti dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste.

Le *“quote societarie”* sono quelle desunte con riferimento alla data del 31/12/2023.

Per *“numero dei dipendenti”* (comma 2 lettera b) è stato assunto, per ciascuna società, il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato.

Per *“fatturato”* (comma 2 lettera d) è stato assunto il valore come richiamato dal punto 5.1 degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati dal MEF che conferma quanto indicato nel parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, come da tabella sotto riportata:

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	VOCI DI CONTO ECONOMICO “RILEVANTI”
Attività produttive di beni e servizi	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: Voce A1) <i>“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”</i> + Voce A5) <i>“Altri ricavi e proventi”</i> ²
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: Voce A1) <i>“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”</i> + Voce A5) <i>“Altri ricavi e proventi”</i> ² + Voce C15) <i>“Proventi da partecipazioni”</i> + Voce C16) <i>“Altri proventi finanziari”</i> + Voce C17bis) <i>“Utili e perdite su cambi”</i> + Voce D) <i>“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”</i> 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni



SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA




Grafico delle relazioni tra partecipazioni – dati al 31/12/2024

Provincia di Ravenna

Ricognizione delle società a Partecipazione Diretta al 31/12/2024

	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00126400407	Aeradria S.p.a. Società in fallimento dal 26/11/2013 Procedura di fallimento in corso	1962	0,83	Società di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02143780399	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile	2003	6,20	Svolgimento delle funzioni di <i>Agenzia della mobilità</i> previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	SI*	NO	NO	NO
Dir_3	00324710342	Ce.P.I.M. S.p.a. (deliberata dismissione)	1981	0,064	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto	NO	NO	NO	NO
Dir_4	01358060380	Delta 2000 Soc. consortile a.r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	1996	5,69	Promozione e valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti prioritariamente nei territori del bacino del Delta del Po e delle province di Ravenna e Ferrara per innescare un processo di sviluppo locale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO

Provincia di Ravenna

Ricognizione delle società a Partecipazione Diretta al 31/12/2024

	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_5	02223700408	L'Altra Romagna Soc. consortile a.r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	1992	6,03	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO
Dir_6	02770891204	Lepida S.c.p.a.	2007	0,0014	Società "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni	SI*	SI	NO	NO
Dir_7	02112170390	Parco della Salina di Cervia S.r.l. (deliberata dismissione)	2002	18,00	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità	NO	NO	NO	NO

DIRETTE 2/3

Copia di atto firmato digitalmente

Provincia di Ravenna

Ricognizione delle società a Partecipazione Diretta al 31/12/2024

	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_8	02210130395	Ravenna Holding S.p.a.	2005	7,01	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	SI*	SI	NO	NO**
Dir_9	00830680393	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. Società in fallimento dal 07/06/2019 Procedura di fallimento in corso	1982	48,51	Società di sviluppo territoriale delle infrastrutture nata per favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi.	NO	NO	NO	NO

* La società è soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci di cui all'articolo 2 c.1 let d)

** Ravenna Holding è un Holding mista (operativa) vedasi scheda Dir_8

- Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
- Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
- Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.
- Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
- Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
- Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
- Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
- Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Provincia di Ravenna

PARTECIPAZIONI INDIRETTE al 31/12/2024

	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J	M
Ind_8.1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Attiva	Ravenna Holding Spa	100,00	7,01	Attività di impresa funebre	SI*	NO	NO
Ind_8.2	90003710390	Azimut Spa	1996	Attiva	Ravenna Holding Spa	59,80	4,19	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO***	NO	NO
Ind_8.3	02180280394	Ravenna Entrate Spa	2004	Attiva	Ravenna Holding Spa	100,00	7,01	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. - In house dal 2017 a seguito acquisizione intera partecipazione da parte di RH.	SI*	SI	NO
Ind_8.4	01323720399	Ravenna Farmacie Srl	1969 - Consorzio 2005 srl	Attiva	Ravenna Holding Spa	92,47	6,48	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI**	SI	NO
Ind_8.5	00337870406	Romagna Acque - società delle fonti Spa	1994	Attiva	Ravenna Holding Spa	29,13	2,04	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI**	SI	NO
Ind_8.5.1	03362480406	PLURIMA S.p.A.	2003	Attiva	Romagna Acque - società delle fonti Spa	32,28	0,66	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.	NO	NO	NO
Ind_8.6	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	29,45	2,06	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).	NO	NO	NO

Provincia di Ravenna

PARTECIPAZIONI INDIRETTE al 31/12/2024

	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J	M
Ind_8.7	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	24,51	1,71	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.	NO	NO	NO
Ind_8.8	04245520376	HERA S.p.A.	2002	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	4,92	0,34	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI
Ind_8.9	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	0,04	0,003	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.	NO	NO	SI
Ind_8.10	02674000399	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	2021	Attiva	Ravenna Holding S.p.A.	23,00	1,61	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI**	SI	NO
Ind_8.5.2	02674000399	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	2021	Attiva	Romagna Acque - società delle fonti Spa	46,00	0,94	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI**	SI	NO

* Società soggetta al controllo di Ravenna Holding S.p.A.

** Società soggetta a controllo analogo congiunto

*** La società può ritenersi in controllo civilistico di Ravenna Holding (art.2359 c.c.), Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

AERADRIA S.P.A. - procedura fallimentare in corso

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	AERADRIA SPA
Codice fiscale	00126400407
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini

Il 26 novembre 2013 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento (procedura fallimentare n. 73).
La procedura fallimentare è tuttora in corso.

Partecipazione diretta

AGENZIA MOBILITA ROMAGNOLA – A.M.R. S.r.l. consortile

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Codice fiscale:	02143780399
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento delle funzioni di <i>Agenzia della mobilità</i> previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale

Finalità perseguite e attività ammesse (art. 4):**La società:**

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

AMR - Agenzia Mobilità Romagnola è una Società a responsabilità limitata consortile di proprietà degli Enti Locali delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ha iniziato la propria attività il 1° marzo 2017 a seguito del percorso di fusione/scissione tra la società AmbRA s.r.l con le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena con conseguente variazione della propria ragione sociale in AMR srl consortile. Le Agenzie di mobilità furono istituite in Emilia-Romagna nei primi anni duemila nell'ambito del processo di riforma, quale strumento di governo del sistema di trasporto pubblico locale.

La società, costituita ai sensi delle Leggi regionali dell'Emilia-Romagna LR 30/1998, LR 3/1999 e LR 10/2008 svolge tutte le funzioni di "*agenzia della mobilità*" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo.

AMR, aveva già avviato un percorso di revisione dello Statuto al fine di essere classificata come società di diritto speciale "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico", inserendo, parallelamente, nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 – TUSP per le società "a controllo pubblico"; percorso conclusosi con l'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022, a seguito dell'approvazione delle modifiche da parte dei Consigli dei soci pubblici (nello specifico con delibera di CP n. 41/2022);

La società quindi è considerata, una società di diritto speciale soggetta a "controllo pubblico", ed adotta già gli istituti previsti dal TUSP per il controllo pubblico, da tutto ciò, anche in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in merito al controllo congiunto e come da costante giurisprudenza della stessa Sezione regionale della Corte dei Conti (ex multis deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n.7/2024/RER del 19/01/2024 "Referto annuale concernente i controlli sulle società partecipate in regione Emilia Romagna"), emerge la conferma della tipologia di controllo in "controllo analogo congiunto".

In particolare, l'articolo 1 dello Statuto AMR recita:

1.1 È costituita, ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna n. 30/1998, n. 3/1999 e n. 10/2008 e dell'articolo 2615-ter del Codice civile, la società consortile a responsabilità limitata, di diritto speciale, "a

Partecipazione diretta

partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico", denominata "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. consortile".

Il nuovo statuto riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto all'articolo 20 un nuovo istituto denominato "**Consulta dei Soci**" al fine di consentire l'efficace ed efficiente attività di informazione e di consultazione dei soci e di consultazione tra i medesimi e gli organi societari in merito all'attività programmata e svolta dalla società, con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti e sulle decisioni da assumere in assemblea;
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la Legge regionale n.10/2008 - che disciplina le "Agenzie della mobilità" nella Regione Emilia-Romagna stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico: a titolo esemplificativo e non esaustivo ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale e la relazione sul governo societario e la valutazione del rischio aziendale, applica il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), nessun compenso è stato riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente e, come previsto dal nuovo statuto, rispetta tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico".

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 ss.mm.ii. e può essere così riassunto

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre, l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Partecipazione diretta

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	21
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.428.736
Compensi amministratori	27.678
Compensi componenti organo di controllo	29.120

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	119.223
2023	151.957
2024	94.924

FATTURATO	
2022	69.916.875
2023	67.836.900
2024	70.323.639
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	69.359.138

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi tre anni positivo);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società annualmente recepisce nei propri budget societari gli obiettivi gestionali e sul complesso delle spese di funzionamento assegnati direttamente dagli enti locali soci.
La società, conformemente a quanto previsto dell'art. 19, comma 5 del TUSP, prevede fra i propri obiettivi, anche statutari, un contenimento dei costi sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale,
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci con risultato medio positivo;

Partecipazione diretta

- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusione:

Si ritiene che la società Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile:

- quale società di diritto singolare rientri nell'art.1 comma 4 lett. a);
- svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

CE.P.I.M. S.P.A.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	Ce.P.I.M. SpA
Codice fiscale	00324710342
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, diretta alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e s.m.i e della L.R. 13/2015 e s.m.i. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 117 del 17/11/2009 - Ricognizione delle società partecipate: determinazioni conseguenti - si è deliberata la dismissione della partecipazione nella società Cepim SpA.

Con provvedimento del Servizio territorio n. 1134 del 01/04/2011 si è disposto di procedere alla cessione a titolo gratuito delle quote di partecipazione della società Cepim SpA in favore di Comuni e provincie della Regione Emilia-Romagna acquisite con contributo regionale.

La Regione ha autorizzato la dismissione con delibera di giunta regionale n 1588 del 07/11/2011 ad Oggetto: *"AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LR N. 27 DEL 28 AGOSTO 1979 PER LA CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' CE.P.I.M. SPA PARMA"*.

Non avendo dato esito positivo il tentativo di dismissione mediante cessazione con prelazione ai soci, ex art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i., avviato con nota P.G. n. 15778 del 10.07.2018, si è consolidato l'intento di avviare l'iter di predisposizione di un avviso pubblico per la relativa alienazione. L'attività amministrativa sottesa alla procedura ha richiesto tempo in quanto non solo trattasi di atto complesso per il fatto che le quote in capo alla Provincia sono in parte acquistate, e pertanto alienabili dietro corrispettivo, e in parte acquisite dalla Regione Emilia Romagna e pertanto cedibili gratuitamente solo ai soci ma, nel frattempo, si sono susseguiti eventi imprevedibili quanto impattanti quali la pandemia da COVID-19, diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, successivamente dichiarata come emergenza sanitaria globale dall'OMS dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2023 e l'alluvione in Emilia-Romagna a seguito della quale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza causato dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle provincie di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Tutto ciò non ha consentito di fatto il perfezionamento della procedura di alienazione predetta rinviando a successiva calendarizzare l'avvio della procedura di cessione delle quote in una situazione più stabile, anche sul piano della ripresa e dello sviluppo economico, nell'aspettativa di una maggiore appetibilità dell'acquisto delle azioni societarie della Provincia, con risultanze più proficue per l'amministrazione.

Nel 2024, si è provveduto ad avviare l'iter per addivenire alla cessione delle quote della Provincia: con determina n 1488 del 06/12/2024 è infatti stato approvato l'Avviso pubblico per la cessione delle quote di proprietà della Provincia in CE.P.I.M. S.p.A., pubblicato all'Albo pretorio on line, sul Sito istituzionale,

Partecipazione diretta

nell'apposita sezione, dandone contestualmente comunicazione alla società ed ai soci, al fine di dismetterne la partecipazione in assenza dei requisiti normativi per la detenzione delle stesse.

Con successivo Provvedimento n.363 del 19/03/2025 si è preso atto che alla data di scadenza stabilita per la conclusione della procedura di cessione delle quote, il giorno 10 gennaio 2025 alle ore 13.00, non è pervenuta alcuna offerta.

Partecipazione diretta

DELTA 2000 Società consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	Delta 2000 Società consortile a.r.l.
Codice fiscale:	01358060380
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia-Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Bandi Leader).

Il GAL DELTA 2000 ha una Compagine Sociale mista, composta dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria delle province di Ferrara e Ravenna e dagli operatori economici locali delle due province, nessun socio possiede una partecipazione di controllo, si ritiene che non si presentino le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del TUSP.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società che *"....opera prioritariamente nel bacino del Delta del Po, nei territori delle province di Ferrara e Ravenna; l'attività svolta si inserisce nell'ambito delle politiche comunali, regionali e nazionali di valorizzazione delle risorse e delle attività economiche. In particolare, la Società partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale."*

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del TUSP le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSP "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

Partecipazione Diretta

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	5
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	295.030
Compensi amministratori	22.000
Compensi componenti organo di controllo	15.560

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	3.804
2023	1.542
2024	16.236

FATTURATO	
2022	1.096.235
2023	816.772
2024	916.913
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	943.307

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera.

Partecipazione Diretta

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

L'ALTRA ROMAGNA Società consortile. a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	L'Altra Romagna Società Consortile a.r.l.
Codice fiscale:	02223700408
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socioeconomico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Società costituita in attuazione dell'art 34 del regolamento CE n. 13/2013 Gruppi di azione locale art 4, co 6	X

L'Altra Romagna Soc Cons a.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita attraverso la compartecipazione degli enti pubblici e privati del territorio come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Bandi Leader) per l'area appenninica romagnola delle provincie di Forlì Cesena e Ravenna, al fine di avviare una nuova fase di animazione economica e sociale e promozionale delle aree rurali.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società atta a svolgere "....*Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.*"

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del TUSP le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del TUSP "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2024

Partecipazione diretta

Numero medio dipendenti	4,73
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	22.460
Compensi amministratori	20.430
Compensi componenti organo di controllo	5.000

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	155
2023	210
2024	1.339

FATTURATO	
2022	572.850
2023	367.352
2024	334.706
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	424.969

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite per 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera .

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo biennio:
- ha chiuso i bilanci in utile;

Partecipazione diretta

- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

LEPIDA S.c.p.a.

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	Lepida ScpA
Codice fiscale:	02770891204
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Lepida è una società "in house providing" costituita dalla Regione Emilia-Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.

Lepida Spa è società a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività. Ha 454 Soci che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna

Gli Enti Soci esercitano su Lepida S.c.p.A. un "controllo analogo congiunto" a quello esercitato sulle proprie strutture, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale attraverso il "**Comitato permanente di indirizzo e coordinamento** con gli enti locali CPI" di cui alla Legge Regionale 11/2004, conformemente a quanto previsto nella "Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo", e dagli art. 4.6, 4.7 e 4.8 dello Statuto, ed in conformità all'art. 5 Dlgs 50/2016. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva di molteplici atti di indirizzo strategico, compresi il Piano industriale, budget economico e patrimoniale, oltre al bilancio di esercizio (v. art. 5, comma 3 della citata Convenzione Quadro).

Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di esercizio del controllo sull'attività, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

Lepida è società strumentale degli enti locali della regione Emilia- Romagna e in quanto eroga servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, con particolare riferimento alla legge 56/2014. La partecipazione in Lepida Spa, seppur esigua, consente alla Provincia di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia - Romagna,

Partecipazione diretta

così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

In ossequio al Piano di razionalizzazione previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 l'assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2018 ha deliberato l'atto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 ScpA in Lepida e la trasformazione eterogenea di Lepida spa in società consortile per azioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	676
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	30.513.005
Compensi amministratori	32.896
Compensi componenti organo di controllo	35.000

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2022	283.704
2023	226.156
2024	129.816

FATTURATO	
2022	66.723.531
2023	70.256.927
2024	79.515.739
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	72.165.399

* Il 2019 è il primo anno in cui la Società opera come società consortile.

Per statuto la società ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante congruaggio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. Il risultato è principalmente imputabile alle attività prestate nei confronti di privati.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi.

Conclusione:

Si ritiene che la società LEPIDA ScpA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

La società LEPIDA ScpA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	Parco della Salina di Cervia s.r.l.
Codice fiscale:	02112170390
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e smi e della L.R. 13/2015 e smi. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le province.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n 43 del 28/09/2017 - Revisione straordinaria ex art 24 Dlgs 175/2016 si è deliberato di disporre l'alienazione della partecipazione nella società Parco della salina di Cervia.

Con apposita comunicazione (P.G. n. 19441 del 04.09.2018) si era dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, secondo le modalità ivi espressamente indicate formalizzandosi al contempo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i, inizialmente il Comune di Cervia, socio di maggioranza della società, aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'intera quota posta in vendita, per poi valutare diverse opzioni normativamente possibili.

Pur avendo dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, come già evidenziato nelle precedenti deliberazioni consiliari di razionalizzazione, attualmente la procedura risulta opportunamente sospesa in quanto si sono susseguiti eventi imprevedibili quanto impattanti quali la pandemia da COVID-19, diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, successivamente dichiarata come emergenza sanitaria globale dall'OMS dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2023 e l'alluvione in Emilia-Romagna a seguito della quale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza causato dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/03/2024 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.

Si ritiene pertanto opportuno attendere una situazione più stabile, anche sul piano della ripresa e dello sviluppo economico, che potrebbe rendere maggiormente appetibile l'acquisto delle azioni societarie della Provincia, con risultanze più proficue per l'amministrazione.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

Partecipazione diretta

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	29
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	880.412
Compensi amministratori	16.222,78
Compensi componenti organo di controllo	9.360,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	32.872
2023	-702.187
2024	29.296

FATTURATO	
2022	2.392.478
2023	1.555.182
2024	1.969.028
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	1.972.229

Sostenibilità economico-finanziaria

La società ha chiuso il bilancio dell'esercizio 2023 in perdita. A maggio 2023, a seguito degli eventi alluvionali che hanno coinvolto il territorio provinciale, tutta la Salina è stata completamente sommersa a causa della rottura di un argine del fiume Savio, situazione che ha comportato lo scioglimento delle riserve di sale allocate in aia ed i prodotti già confezionati nei magazzini ed il danneggiamento di tutti i mezzi operativi, i macchinari, le attrezzature ed i fabbricati compromettendo l'intera campagna salifera 2023.

In conseguenza di questi eventi alluvionali l'esercizio 2023 si è chiuso con una perdita di € 702.186,72 interamente coperta con "Altre riserve" di cui Fondo rinnovo impianti per euro 659.672,96 e con la posta contabile versamenti in conto capitale per euro 42.513,76, situazione questa che ha comportato la riduzione del Totale patrimonio netto da € 799.140,00 del 2022 ad € 96.952,59 dell'esercizio 2023.

Questa perdita, in quanto ripianata con riserve, non ha richiesto la costituzione del fondo accantonamento società partecipate di cui all'art 21 del TUSP.

Il bilancio dell'esercizio 2024 è stato chiuso in utile

Per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati, questi nell'esercizio 2023 sono stati pesantemente influenzati dal grave evento alluvionale che ha coinvolto l'intero territorio provinciale e risulta difficile un confronto con gli anni precedenti, pur risultando positivi.

Partecipazione diretta

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Codice fiscale:	02210130395
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è direttamente o indirettamente portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d – art. 4 co. 5)	X
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

La presente scheda risulta integrata come da risultanze delle osservazioni e controdeduzioni intercorse fra la Corte dei Conti Sezione Controllo della Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna alla cui deliberazione consigliare di piano per la ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, si rinvia.

Il modello della holding di enti locali nel nostro ordinamento è espressamente trattato nel paragrafo “2.3 Le società a partecipazione indiretta e il modello holding” della delibera della Corte dei Conti 10/Sez. Autonomie/2024/FRG:

“La partecipazione del soggetto pubblico a una società può essere diretta o indiretta. Il Tusp ha fornito una definizione specifica di partecipazione indiretta, in quanto funzionale alla perimetrazione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime vincolistico di cui al medesimo Testo unico: è qualificata come indiretta «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, co. 1, lett. g). Ne discende che il modello societario della holding è astrattamente ammesso dall’ordinamento: si configura quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata a una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale: in tal caso la holding svolge attività strumentali; diversamente, la holding operativa (o mista) svolge anche attività di produzione o di scambio. Il legislatore del Tusp ha - con precipuo riferimento alle società che svolgono attività di autoproduzione di beni o

Partecipazione diretta

servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti - escluso l'applicabilità del divieto di costituire nuove società o di acquisire nuove partecipazioni alle società che «hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, Tusp). ...»

Come ricordato, la partecipazione dell'ente pubblico in una società può essere diretta o indiretta. La partecipazione indiretta è definita, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 175/2016, come la partecipazione detenuta da una pubblica amministrazione per il tramite di società o altri organismi a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione. Ciò vale a dire che la società/organismo tramite deve rispondere ai requisiti del controllo pubblico, secondo la nozione generalmente accolta del Testo unico.

Nell'attuale rilevazione, le quote di partecipazione pubblica (dirette + indirette) sono attribuite secondo il metodo di calcolo richiesto dalla legge (art. 2, co. 1, lettere b ed m del Tusp) e utilizzato dall'applicativo "Partecipazioni", anche ai fini dell'individuazione delle società a controllo pubblico. Lo stesso metodo dei diritti di voto è utilizzabile per individuare l'organismo controllato tramite il quale un'amministrazione detiene quote di partecipazione in una società (da cui pure deriva la qualificazione della stessa come a controllo pubblico). Ciò anche ai fini della redazione del bilancio consolidato (cfr. l'art. 11-ter del d.lgs. 118/2011).

Nelle società indirette, la presenza di un'articolata gerarchia dei livelli di partecipazione produce un naturale affievolimento dei poteri di controllo dell'ente socio sugli organismi partecipati, rendendo, di fatto, complesso l'esercizio delle prerogative connesse alla qualità di socio.

Le criticità relative alle società indirette sono enfatizzate nel modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.

Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).

In evoluzione di quanto indicato al paragrafo "1.7.8 Partecipazione diretta e indiretta: il modello "holding" della precedente delibera 15/Sez. Autonomie/2021/FRG, la nuova delibera:

- a) sostiene espressamente che il modello societario della holding è ammesso dall'ordinamento in quanto riconducibile alla fattispecie di "partecipazione indiretta" (affermazione esplicita, non direttamente presente nella precedente delibera sopracitata della stessa Sezione);
- b) l'art. 4 5° comma viene semplicemente citato nel suo contenuto con espresso riferimento alle holding solo strumentali (e cioè "pure"). La precedente deliberazione citata affermava invece che "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute" dall'art. 4 5° comma quasi a propendere (anche involontariamente) che la holding "pura" fosse l'unica ammissibile. Il presupposto normativo della holding, a scanso di ogni eventuale equivoco, si pone invece espressamente nella nuova delibera nella nozione di "partecipazione indiretta";
- c) si conferma la differenziazione, già presente nella precedente delibera, tra holding "pura" avente carattere strumentale e quella "mista" o "operativa" che svolge "anche" attività di servizio pubblico di interesse generale (oltre cioè ad attività strumentale, riconducibile alla gestione delle partecipazioni degli enti locali).

Ne consegue logicamente quindi che la holding è l'unica società a cui, al di là della sua natura di "pura" o "mista", è sempre consentito costituire o partecipare ad altre società senza logiche eccezioni:

- a) nel caso sia solo strumentale, è ammessa la coerente eccezione in deroga al divieto di cui all'art 4 5° del D.Lgs. n. 175/2016: il riferimento alle società che hanno per oggetto esclusivo le partecipazioni degli enti locali non è quindi l'unica nozione di holding ammessa nell'ordinamento, ma solo quella di holding "pura";
- b) nel caso non sia solo strumentale, può sempre costituire o partecipare altre società in quanto holding "mista" non trovando applicazione l'art. 4 comma 5° citato.

Del resto, vietare ad una holding, qualunque essa sia, di costituire o partecipare altre società andrebbe contro la ratio per cui viene costituita la holding (gestire le partecipazioni degli enti locali).

Si ritiene comunque utile esplicitare pienamente il percorso che ha portato Ravenna Holding S.p.a. a non potersi definirsi come holding "pura" ma holding "mista", se non dalle origini, almeno a partire dal 2015 nell'attuale sua configurazione attuale.

Partecipazione diretta

L'aspetto è stato certamente sottovalutato nelle valutazioni fornite dall'amministrazione comunale, al di là della complessità delle tematiche, probabilmente non essendo richiesto in modo significativo dal contesto esterno: data la sua rilevanza assunta invece sul punto con la delibera della Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia-Romagna n. 4/2024/VSGO deve necessariamente emergere nella sua effettività.

Ravenna Holding S.p.a. non si occupa infatti esclusivamente della gestione delle partecipazioni azionarie (c.d. holding "*pura*"), bensì è società che svolge attività ulteriori, rientrando tra le c.d. holding "*miste*" o "*operative*".

Il "*service*" assicurato nel complesso da Ravenna Holding S.p.a. costituisce attività qualificabile oggettivamente come "*ingerenza nella gestione delle società*".

A conferma e riscontro di quanto espresso dalla Sezione Autonomie sopra citata, consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE conferma la differenza tra holding "*statica*" ("*pura*") ed holding "*dinamica*" ("*mista*" o "*operativa*"): espressamente in caso di servizi centralizzati da parte della holding si ha "*ingerenza nella gestione delle società partecipate*", attività commerciale e soprattutto "*holding operativa*".

La posizione sul punto della giurisprudenza comunitaria risulta ben riassunta nella risposta Agenzia delle Entrate n. 529/2022, citata solo per la chiarezza espositiva:

"Con riferimento alle holding, la Corte di Giustizia, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un'attività economica ai sensi della disciplina IVA, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo d'imposta.

A tal riguardo, chiarisce la Corte "l'interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un'attività economica (...) ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA (...) quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate" (cfr. sentenza 16 luglio 2015, 12 cause riunite C-108/14 e C-109/14, Laurentia, Minerva e Marenave, e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell'IVA, è rappresentata dall'interferenza nella gestione delle società partecipate.

Le c.d. holding gestorie o miste (o anche holding dinamiche) sono, infatti, società che interferiscono nell'amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall'esercizio dell'attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione (cfr. sentenza del 14 novembre 2000, C-142/99, caso Floridienne SA e Berginvest SA).

Il service prestato da Ravenna Holding riguarda servizi amplissimi: servizi di amministrazione e controllo, legali, contratti, personale, coordinamento 231/anticorruzione/privacy, servizi informativi, internal audit.

Il contenuto del service e l'organizzazione di Ravenna Holding S.p.a. appaiono nell'ambito pubblico eccezione in ambito nazionale, individuando oggettivamente un'esperienza dedicata, che deve essere quindi riconosciuta della sua effettiva portata.

Del resto da sempre il Codice Ateco di iscrizione di Ravenna Holding S.p.a. alla CCIAA per l'attività prevalente è "*Codice Ateco 70.1 – Attività delle holding impegnate nella attività gestionali (Holding operativa)*".

Non si tratta invece del Codice 64.20 "*Attività delle società di partecipazione (holding)*" ("*descrizione: attività svolte da holding, ossia da unità che detengono le attività di un gruppo di società controllate (attraverso il possesso della quota di controllo del capitale sociale), e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo. Le holding incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità.*").

Sul contenuto del service si forniscono di seguito gli elementi concreti di dettaglio che evidenziano l'oggettiva unicità dello schema organizzativo infragruppo di Ravenna Holding S.p.a. e più in generale la cogestione dei servizi delle società del gruppo (si tratta nella stragrande maggioranza "*servizi di interesse economico generale*" (anche volendo ampliare il gruppo ristretto ad Acqua Ingegneria S.r.l. – oltre alla capogruppo, Aser S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l., Azimut S.p.a.; Ravenna Entrate S.p.a. - il fatturato dei servizi di interesse generale è oltre il 95% del totale):

- 1) l'organigramma delle società (pubblicato in internet sui vari siti aziendali) comprende al suo interno i servizi presidiati dalla holding, a palese riprova dell'attività cogestionale svolta dalla holding assieme alle società stesse;

Partecipazione diretta

- 2) i due dirigenti della Holding (Amministrazione e Controllo; Affari Generali) supervisionano e presidiano i servizi eseguiti per le società: coordinano gerarchicamente i dipendenti della holding ed i distaccati da società del gruppo, nonché funzionalmente i dipendenti delle società interessate. Si tratta quindi di un intreccio profondo e complesso che lega la holding e le sue società;
- 3) la prestazione è assicurata dal livello più alto al livello più basso su tutti i segmenti procedurali, anche perché intere strutture non sono presenti nelle società del gruppo, ma solo nell'ambito della organizzazione della holding. Solo come parziale esempio: tutti i contratti del gruppo sono gestiti - e redatti - dalla holding così come tutte le gare; tutte le selezioni di personale delle società sono gestite dalla holding (circa 100 negli ultimi 5 anni) con la presenza fissa prevista nei regolamenti del Dirigente Affari Generali come Segretario, se non come Componente le Commissioni; analoghe considerazioni valgono per l'Amministrazione e Controllo, non solo riguardo a budget, bilancio, e semestrale, ma ad esempio riguardo a tutta la fatturazione e le attività connesse;
- 4) gli albi fornitori/appaltatori/legali/tecnici sono gestiti da molti anni esclusivamente da Ravenna Holding e messi a disposizione delle società del gruppo dapprima in formato cartaceo e successivamente attraverso un'unica piattaforma digitalizzata, acquisita dalla holding ed estesa altre società (dal 1.1.2024 anche per gli obblighi del nuovo codice dei contratti);
- 5) il Servizio Affari Generali elabora e redige entro novembre l'aggiornamento della documentazione 231 per tutte le società del gruppo; entro gennaio (salvo proroga da parte di Anac) il PTPCT, entro giugno il modello privacy ed altra documentazione (manuale di conservazione dati). Tutte le società hanno approvato l'adempimento di tali passaggi procedurali in coerenza con le scadenze;
- 6) i flussi documentali di tutte le società del gruppo verso Odv, RPCT, ecc. sono curati esclusivamente dal Servizio Affari Generali della holding;
- 7) la formazione 231/anticorruzione è somministrata a tutto il personale del gruppo (anche neoassunto) dal Dirigente Affari Generali della holding;
- 8) l'Internal Audit della holding è stato nominato RPCT di quattro società del gruppo;
- 9) la società di revisione di Ravenna Holding S.p.a. è scelta a seguito di interpello effettuato dalla holding stessa ed è unica per tutte le società del gruppo (è quindi anche quella delle altre società);
- 10) il servizio di Internal Audit è assicurato da un Quadro di Ravenna Holding, che effettua audit specifici presso le varie società (sfornite di corrispondenti strutture) e svolge attività di coordinamento dei vari organi di controllo, pianificando il programma di tutti gli audit di ogni società;
- 11) è attivo nel gruppo un sistema di cash pooling incentrato sulla capogruppo;
- 12) in materia contrattuale Ravenna Holding svolge attività di committenza ausiliaria per le società del gruppo in quanto qualificata come stazione appaltante presso Anac, svolgendo le procedure su delega delle società del gruppo. Anche prima che il nuovo Codice introducesse concretamente la qualificazione della stazione appaltante, Ravenna Holding ha sempre gestito esclusivamente con la propria struttura contratti centralizzata tutte le procedure per le singole società del gruppo (che non hanno del resto una corrispondente struttura contratti) pur essendo non necessario in precedenza operare formalmente come holding;
- 13) il Servizio Affari Societari di Ravenna Holding S.p.a. verbalizza tutte le riunioni dei vari organi delle società, essendo presente alle stesse e si occupa di tutti gli adempimenti societari;
- 14) tutte le attività connesse alla trasparenza delle società del gruppo sono centralizzate dal medesimo Servizio Affari Societari;
- 15) il DPO privacy ed il Conservatore dei dati digitali della capogruppo è lo stesso per tutte le società del gruppo ristretto, sulla base di esplicito indirizzo della holding;
- 16) il servizio informatico gestisce software comuni tutte le società del gruppo (salvo quelli dedicati per specifiche attività). Ravenna Holding gestisce per sé e per il gruppo il contratto per l'esternalizzazione degli hardware aziendali, in attuazione di convenzione di centrale di committenza nazionale;
- 17) data la rilevanza e la specializzazione richiesta, un'unità specifica all'interno del Servizio Affari Generali dispone di una procura notarile per rappresentare Ravenna Entrate S.p.a. *"di fronte agli organi della giurisdizione ordinaria e tributaria, nonché innanzi alle cancellerie ed agli uffici di ogni grado delle medesime giurisdizioni"*, assicurando più in generale un ampio servizio specifico alla società che ha progressivamente ridotto ai minimi termini gli affidamenti ad incarichi esterni;
- 18) l'accordo del premio di risultato prevede esplicitamente che *"Il premio di risultato viene riconosciuto al personale di Ravenna Holding S.p.a. non per l'esplicazione di una prestazione meramente strumentale per gli enti locali di riferimento, ma in considerazione dell'evoluzione sopravvenuta della holding, la cui prestazione del personale è oggi quasi totalmente effettuata in esecuzione dei service prestati per le società del gruppo ristretto, integrando in tal modo i servizi di prevalente interesse economico generale prestati dalle singole società operative e partecipando quindi al loro*

Partecipazione diretta

consolidamento e sviluppo. 2.... 3. La parte A, collegata alla redditività di Ravenna Holding S.p.A., avrà un peso pari al 50% del premio teorico previsto nell'anno di cui al precedente art. 1 (Tabella A), in base alla qualifica di inquadramento, e sarà assegnata al raggiungimento dell'obiettivo del MOL inserito nel budget dell'anno di riferimento calcolato come sommatoria di quelli di Ravenna Farmacie S.r.l., Aser S.r.l., Azimut S.p.a., ... " (non di Ravenna Holding S.p.a., ma coerentemente delle società per cui si presta il service).

Oltre alla direzione, controllo, coordinamento civilistico, occorre ovviamente considerare a monte che si tratta di società a controllo pubblico (con l'eccezione di Azimut, che può ritenersi in controllo civilistico di Ravenna Holding ai sensi dell'art.2359 c.c., non in controllo pubblico ai sensi del TUSP), in cui l'influenza del pubblico è dominante, che si esplica anche attraverso le nomine degli amministratori e della fissazione degli obiettivi che i soci devono obbligatoriamente stabilire alle società ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016.

È di tutta evidenza quindi che le attività svolte da Ravenna Holding S.p.a. risultano essenziali all'espletamento di servizi di interesse economico generale del gruppo ristretto e quindi rientrano nel perimetro di tali servizi, per cui potrebbero classificarsi anche ai sensi dell'art. 4 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Si ribadisce inoltre che in materia contrattuale Ravenna Holding S.p.a. svolge attività di committenza ausiliaria per le società del gruppo in quanto qualificata come stazione appaltante presso Anac, svolgendo le procedure su delega delle società del gruppo (non qualificate). Anche prima che il nuovo Codice introducesse concretamente la qualificazione della stazione appaltante, Ravenna Holding ha sempre gestito con la propria struttura contratti centralizzata tutte le procedure per le singole società del gruppo (le società del gruppo non hanno una corrispondente struttura contratti). Ai sensi dell'art. 27 *ter* dello Statuto *"la Società può aggiudicare, unitariamente, a livello di capogruppo, appalti per conto delle società dalla stessa controllate. In attuazione di quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. a) e b), Ravenna Holding S.p.A. svolge in modo continuativo attività di "service" a favore delle società controllate ed eventualmente di altre società del gruppo societario, secondo la regolamentazione societaria interna e comunque in coerenza con la vigente normativa"*. Questa attività potrà, pertanto, trovare collocazione all'art. 4 2° comma lett. e) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'assimilazione di Ravenna Holding S.p.a. al novero delle c.d. holding *"pure"*, per quanto ascrivibile alla elevata complessità della questione ed alla minore incidenza delle c.d. holding *"miste"* rispetto al fenomeno delle gestioni delle partecipazioni pubbliche indirette, ha prodotto l'inclusione della società nella categoria delle strumentali. Di conseguenza la Sezione di Controllo è stata indotta fra l'altro a rilevare un potenziale conflitto con il divieto posto in capo alle società strumentali di possedere partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 4 5° comma del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. in Acqua Ingegneria S.r.l., per cui si rinvia alla scheda dedicata. L'art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016, al di là di qualsiasi altra autonoma valutazione, non troverebbe infatti comunque applicazione nel suo complesso per Ravenna Holding S.p.a. non trattandosi di società meramente strumentale, come del resto espressamente riconosciuto dalla stessa la Sezione con delibera n. 165/2022).

Rispetto alla sua evidente evoluzione, l'assimilazione di Ravenna Holding S.p.a. alle holding c.d. *"pure"* risulta pertanto impropria, per cui è ineludibile individuare una qualificazione giuridica più aderente a quelle che sono le effettive attività svolte dalla società nella sua attuale configurazione almeno dal 2015. Per principio ordinamentale generale ogni precedente aspetto formale dichiarativo, deve essere comunque superato dall'aspetto sostanziale ab origine.

Per quanto detto più sopra, è stato valutato di riconoscere formalmente la natura effettiva di holding *"mista"* o *"operativa"* assunta continuativamente almeno dal 2015 di *"servizi di interesse economico generale"* e (lett. a) e di *"committenza ausiliaria"* (lett. e), in aggiunta alla lett. d) *"servizi strumentali"*.

Si è proceduto in tal senso ad una modifica dello statuto di Ravenna Holding S.p.a., approvata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28/02/2025, ed è stata colta l'occasione per precisare quanto già ribadito dalla Corte in merito all'art.16, c. 3 del T.U.S.P., inserendo una modifica meramente formale rispetto alla precedente formulazione riguardo alla previsione nello statuto che oltre l'80% del valore della produzione venga effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci.

L'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. per statuto è esercitata esclusivamente per finalità pubblicistiche e non speculative.

È riferita quasi esclusivamente (90% del fatturato dell'attività immobiliare) a beni vincolati ai servizi (reti servizio idrico, trasporto pubblico locale). Si tratta quindi di beni degli enti locali soci di cui la holding gestisce le partecipazioni: sono beni trasferiti alla holding così come la holding ha la titolarità delle partecipazioni degli

Partecipazione diretta

enti locali; la proprietà dei beni è incedibile e restano quindi nella disponibilità dei soci in quanto legati incedibilmente alla loro partecipazione. Sul punto specifico l'art. 4 dello Statuto di Ravenna Holding prevede nell'oggetto sociale l'acquisizione *"anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci o delle loro società costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi"*.

Fra l'altro la proprietà di tali beni da parte di società interamente pubbliche è ora anche espressamente prevista dall'art. 21 5° comma del D.Lgs. 201/2022:

"1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. ... 2. Fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali ... sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5. ... 5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone ... Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c)".

Tale proprietà è posta ad esclusivo servizio di *"servizi di interesse economico generale"*: sono certamente *"beni funzionali ad un servizio di interesse generale"*.

Solo in parte del tutto residua l'attività immobiliare (10% del fatturato della specifica attività, pari ad un ridotto 6% del valore della produzione aziendale) viene svolta a favore unicamente di soggetti pubblici (Comuni, società pubbliche) in genere sulla base di accordi di cooperazione pubblico-pubblico (nessuna attività immobiliare è effettuata a favore di privati).

Tra questi l'intervento nettamente più significativo è certamente quello di realizzazione di uno studentato in attuazione di un accordo di cooperazione pubblico -pubblico tra Comune di Ravenna - Ravenna Holding - Fondazione Flaminia, fondamentale per la città di Ravenna a sostegno del diritto allo studio.

Si tratta quindi di beni residuali, posti tutti a servizio di funzioni pubbliche o servizi pubblici.

E' evidente che l'integrazione dell'attività immobiliare di Ravenna Holding costituisce rilevante misura di contenimento dei costi di funzionamento, evitando di costituire una società dedicata.

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluri-partecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. *"in house"*, essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - (oltre che di Acqua Ingegneria S.r.l.) sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di *"mala - gestio"*.

Partecipazione diretta

Il service configurato si pone - per la sua qualità, estensione (direttamente all'interno degli organigrammi societari, in assenza di corrispondenti strutture) ed effetti - come il più evidente ed immediato strumento per il contenimento della spese di funzionamento della società, così come meglio dettagliato nella specifica relazione trasmessa alla Corte dei Conti dal Comune di Ravenna in data 12/2/2022 (a cui si rinvia e che potrà nel caso essere aggiornata nel prossimo passaggio annuo) e come del resto riconosciuto dalla stessa Sezione della delibera n. 4/2024/VSGO.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2020-2024 utili in ogni annualità (come evidenziato nel paragrafo 03.02. delle schede delle singole società). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sottoindicati.

Indicatori di efficienza ed economicità	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022	RISULTATO 2023	RISULTATO 2024
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	26,95%	26,94%	26,71%	27,12%	28,37%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	1,2	0,8	1,0	1,0	1,3
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	1,8	1,3	1,4	1,3	1,3

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

** I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

*** Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "[Bilanci](#)" della sezione "[Società trasparente](#)" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo

Partecipazione diretta

fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.
La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

L'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata, in riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ha disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto cinque membri. La remunerazione degli amministratori è ricompresa nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

Come prescritto dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Controllo n. 4/2024 tutte le società a controllo pubblico del gruppo rispettano singolarmente l'obbligo della riduzione dei compensi rispetto alla base 2023 così come disposto pur in via transitoria dall'art. 11 7° comma del D.Lgs. n. 175/2016.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	21 verificato anche con scheda RH
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 3 nominati dal Comune di Ravenna, 1 dal Comune di Cervia 1 dal Comune di Faenza
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 1 nominato dal Comune di Ravenna, 1 dal Comune di Cervia 1 dal Comune di Faenza

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.312.949 verificato anche con scheda RH
Compensi amministratori	115.144

Partecipazione diretta

Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	53.268
---	--------

RISULTATO D'ESERCIZIO		
<i>Anno</i>	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
2024	12.625.569	15.306.161
2023	11.890.829	15.601.939
2022	12.324.838	14.124.524

FATTURATO *		
<i>Anno</i>	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
2024	22.843.858	128.964.931
2023	18.913.661	122.192.176
2022	18.728.703	114.560.408
FATTURATO MEDIO	20.162.074	121.905.838

* Voci di conto economico rilevanti: A1+ A5+ C15+ C16+ C17bis+ D (come indicato par.5.1 Indirizzi MEF per le Holding)

DIVIDENDI DISTRIBUITI	
2022	10.838.161
2023	10.838.161
2024	10.838.161
MEDIA DEL TRIENNIO	10.838.161

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

Partecipazione diretta

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio degli ultimi cinque anni emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2020	2021	2022	2023	2024
Dividendi	15.013.163	12.550.654	13.349.970	12.439.440	13.646.428
Proventi da gestione delle reti	3.042.533	3.127.383	3.087.214	3.555.978	6.251.581
Altri ricavi e proventi	1.940.559	2.110.742	2.232.293	2.256.156	2.400.004
Valore della produzione	19.996.255	17.788.779	18.669.477	18.251.574	22.298.013
Acquisti	-14.293	-16.593	-8.451	-9.588	-9.745
Servizi e godimento beni di terzi	-469.958	-498.785	-561.703	-571.428	-717.534
Oneri diversi di gestione	-244.855	-251.104	-231.247	-206.637	-296.927
Totale costi operativi esterni	-729.106	-766.482	-801.401	-787.653	-1.024.206
Valore Aggiunto	19.267.149	17.022.297	17.868.076	17.463.921	21.273.807
Costo del personale compreso distacchi	-1.374.146	-1.535.746	-1.527.793	-1.539.622	-1.612.774
EBITDA = Margine operativo lordo	17.893.003	15.486.551	16.340.283	15.924.299	19.661.033
Ammortamenti e acc.ti	-3.666.542	-3.735.763	-3.779.894	-3.834.158	-6.763.881
EBIT = Risultato operativo	14.226.461	11.750.788	12.560.389	12.090.141	12.897.152
Gestione finanziaria	-256.189	-249.059	-298.908	-298.894	-362.214
Risultato ante gestione straord. ed imposte	13.970.272	11.501.729	12.261.481	11.791.247	12.534.938
Proventi straordinari	0	1.751.496	0	92.734	0
Totale gestione straordinaria	0	1.751.496	0	92.734	0
Risultato ante imposte	13.970.272	13.253.225	12.261.481	11.883.981	12.534.938
Imposte dell'esercizio	38.872	41.148	63.357	6.848	90.631
Risultato netto	14.009.144	13.294.373	12.324.838	11.890.829	12.625.569

I risultati economici si mantengono molto positivi, grazie al contributo strutturale delle diverse società partecipate, ai ricavi per locazioni e contratti di service. Si evidenzia inoltre la positiva conferma dei dati strutturali di bilancio, a cominciare dal pieno controllo dei costi operativi, nonostante gli impatti dell'inflazione, seppur in calo rispetto all'esercizio precedente e dalla stagnazione dell'attività economica e degli investimenti. Sul fronte creditizio, le condizioni finanziarie hanno iniziato a beneficiare della graduale riduzione dei tassi d'interesse, dalla seconda metà del 2024, con effetto sull'Euribor, principale indice di riferimento per i mutui in essere, ma anche sulla remunerazione della liquidità depositata sui conti correnti bancari, anch'essa dipendente dall'Euribor.

Ravenna Holding ha garantito, dal 2005 anno di costituzione al 2024, la distribuzione agli azionisti di dividendi per 157 milioni di euro, pari a circa l'82,2% dell'utile prodotto, oltre ad ulteriori 35 milioni di euro, legati a due riduzioni volontarie del capitale sociale (nel 2015 e nel 2018), per un totale erogato di circa 192 milioni di euro complessivi.

Le previsioni per il triennio 2025-2027, approvate in febbraio 2025, che possono essere considerate ragionevolmente prudenti, in una situazione economica generale complessa le cui evoluzioni non sono agevolmente prevedibili, il conto economico continua ad evidenziare in modo strutturale risultati molto positivi per tutto il periodo di piano. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

Si prevede per l'anno 2025 un risultato d'esercizio superiore a 13 milioni di Euro, e per gli anni 2026 e 2027 si prevede che l'utile possa mantenersi sopra agli 11 milioni di Euro netti.

Ravenna Holding S.p.A. consente all'interno del Gruppo di disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività

Partecipazione diretta

principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding in service. Elemento qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit,). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU).

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti per il controllo anche previsti dal TUSP.

Il "gruppo holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato infatti individuato come ambito ideale per la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali, con particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la presenza di una società capogruppo, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo con la conseguente emersione di economie di scala, ad esempio attraverso la riduzione delle figure apicali utilizzate, e la progressiva rinuncia da parte di tutte le società operative a contratti per prestazioni esterne.

L'assetto centralizzato ha consentito di ridurre i costi degli adeguamenti organizzativi imposti da un numero crescente di norme di grande complessità, che impongono presidi e adempimenti (anticorruzione-trasparenza-gestione dei rischi...), realizzando interventi in grado di massimizzare l'efficienza a livello di gruppo, e favorendo l'introduzione di assetti operativi e professionalità adeguate.

Il progetto di riorganizzazione ha consentito inoltre di migliorare il coordinamento operativo delle società, e introdotto un assetto coerente con il nuovo sistema di controlli a cui sono sottoposti gli Enti locali e le loro società partecipate, rafforzando tra l'altro le possibilità di esercizio effettivo delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare, il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si

Partecipazione diretta

relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Procede il **“Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”** per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, da configurare come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Nel corso del 2024 sono stati effettuati ulteriori approfondimenti legati ai complessi meccanismi societari dell'operazione, ed in particolare si è deciso di rielaborare l'orizzonte temporale dell'operazione tramite un aggiornamento delle convenzioni firmate nel 2023 fra Atersir, Hera e le società degli asset per confermare ancora meglio ed in maniera più chiara l'effettiva integrale recuperabilità degli asset costituiti dai cd “beni ex comuni” oggetto di conferimento da parte delle società patrimoniali a Romagna Acque.

Il cronoprogramma è stato aggiornato in esito a tali approfondimenti e la partenza della nuova configurazione societaria, grazie ai passi concreti nel frattempo compiuti nel corso del 2025, è attualmente prevista per il 01/01/2026.

A partire da tale data, se l'operazione si concretizzerà, le reti, impianti e dotazioni patrimoniali relativi al ciclo idrico integrato saranno conferiti da Ravenna Holding SpA in Romagna Acque Spa, e contestualmente Ravenna Holding diventerà proprietaria di un pacchetto azionario speciale, con diritti amministrativi limitati, all'interno di Romagna Acque, che non andrà ad incidere sulla governance attuale della società e vedrà una distribuzione del dividendo correlata direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Conclusione:

Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP lett. a), d), e) e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 *"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"*, così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare, l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di *"onoranze funebri"*, tra le attività finalizzate alla soddisfazione di *"bisogni di interesse generale"* (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo, del resto, appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapponibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di *"attività funeraria"* di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria, sussistendo come attività tipizzata nella presenza *"congiunta"* dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma della L. R. n. 19/2014, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica dato che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori di quella funeraria ed appaiono pertanto connotate dal medesimo interesse pubblicistico (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser S.r.l. non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso

società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funebri, cimiteriali, necroscopici. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati ASER e Azimut che si occupano di attività di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2020-2024 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, Utile Netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità, come sotto riportati. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	2020	2021	2022	2023	2024
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 52,5%	44,70%	45,50%	45,30%	46,26%	43,30%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 3,0	1,4	1,4	1,2	1,4	1,2
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=4,0	2,0	2,3	1,8	2,0	1,6

** Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.*

***I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.*

****Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.*

L'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata, con riferimento in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ha disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. La remunerazione degli amministratori è ricompresa nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3

di cui nominati dall'Ente	0 (Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)

Costo del personale	784.493
Compensi amministratori	41.696
Compensi componenti organo di controllo	27.100

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	310.494
2023	252.308
2022	307.559

FATTURATO	
2024	2.922.294
2023	2.635.022
2022	2.867.956
FATTURATO MEDIO	2.808.424

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione	2.888.045	2.821.457	2.867.956	2.635.022	2.922.294
Acquisti	-752.919	-741.802	-724.432	-668.772	-707.566
Servizi e godimento beni di terzi	-743.550	-699.703	-731.781	-717.350	-786.970
Oneri diversi di gestione	-95.167	-93.708	-93.312	-87.155	-91.540
Totale costi operativi esterni	-1.591.636	-1.535.213	-1.549.525	-1.473.277	-1.586.076
Valore Aggiunto	1.296.409	1.286.244	1.318.431	1.161.745	1.336.218
Costo del personale (compreso distacchi)	-776.988	-839.276	-800.787	-757.878	-784.493
EBITDA = Margine operativo lordo	519.421	446.968	517.644	403.867	551.725
Ammortamenti e acc.ti	-135.218	-94.882	-77.307	-65.554	-124.500
EBIT = Risultato operativo	384.203	352.086	440.337	338.313	427.225
Gestione finanziaria	-357	-54	3.315	20.361	21.739
Risultato ante gestione straordinaria ed impos	383.846	352.032	443.652	358.674	448.964
Risultato ante imposte	383.846	352.032	443.652	358.674	448.964
Imposte dell'esercizio	-110.472	-111.476	-136.093	-106.366	-138.470
Risultato netto	273.374	240.556	307.559	252.308	310.494

Risultano confermabili, inoltre, i risultati della programmazione economica pluriennale 2025-2027 che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, in considerazione del contesto economico generale.

La società nei budget 2025-2027 ha previsto di chiudere l'esercizio 2025 con un utile pre-imposte pari a circa 210 mila euro e un utile netto pari a 130 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile in lieve aumento rispetto al 2025.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Partecipazione indiretta

Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con “*impresa pubblica*” l’attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell’art. 5 ultimo comma “*I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l’attività funebre*”.

Riguardo all’esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l’analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

“... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all’intervento dell’ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della “pietas” verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L’ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l’imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l’innalzamento e sopperendo quindi all’impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l’intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l’ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi”.

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere buoni risultati di bilancio, anche in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell’ambito di una rigorosa cornice “*pubblicistica*” - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non dovendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di auto vincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell’ “*Area Contratti*” del PTPCT).

Nell’ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser S.r.l. assume fra l’altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell’1% del fatturato societario).

La presenza di Aser S.r.l., in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta “*indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,*” e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell’articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind 8.2
AZIMUT S.P.A.
Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio".

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "*società a partecipazione pubblica maggioritaria*" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a) della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Il paragrafo "3.2.4. *Controllo della società*" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16

dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della *"gestione ordinaria della società"*.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La Sezione Regionale della Corte de Conti con la delibera n. 4/2024/VSGO ha evidenziato che a suo avviso Azimut S.p.a. non potrebbe acquisire affidamenti al di fuori dei contratti di servizio affidati dagli enti locali nell'ambito della gara a c.d. *"doppio oggetto"*.

La tematica non appare pacifica per quanto meglio riportato nel dettaglio da ultimo nel paragrafo 3.2.2. del PTPCT di Azimut S.p.a. (AZRB02 rev.12).

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza".

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi".

Nella società AZIMUT, essendo società mista costituita con gara a c.d. "doppio oggetto", la condizione di rilevante influenza sulla gestione da parte del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta un controllo congiunto pubblico - privato della società, con la conseguenza di dover considerare non presente il requisito del controllo pubblico.

L'assenza di controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, ma si intende valorizzare il peculiare assetto organizzativo complessivo ritagliato su misura e concretamente posto in essere in AZIMUT, in quanto società mista con caratteristiche molto specifiche, che si ritiene decisamente evoluto.

Secondo il modello caratteristico assunto dal gruppo societario, infatti, Ravenna Holding S.p.a. (socio pubblico di maggioranza della società) fornisce un ampio service centralizzato (legale, contratti, personale contabile, amministrazione, servizi informatici, sistemi 231/anticorruzione, privacy, internal audit) prestato per tutto il gruppo (attualmente per n. 6 società, holding compresa) con conseguente contenimento della spesa, unitarietà di indirizzi, supporto agli enti locali nei contratti nei controlli ex art. 147 quater del TU enti locali. Lo schema di co-partecipazione alla gestione di servizi di interesse economico generale di Azimut S.p.a. da parte della holding è evidente nell'organigramma aziendale (pubblicato sul sito) con diretto riferimento dei servizi in service, oltre che da numerosi altri elementi convergenti.

Coerentemente con gli impegni assunti, la Società ha inteso acquisire ed ha ottenuto nel settembre 2021 la certificazione anticorruzione ISO37001 (oltre ad essere certificata ISO 9001).

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2020-2024 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico

che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	2020	2021	2022	2023	2024
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	63,60%	61,87%	62,50%	66,24%	67,61%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,0	2,3	2,8	3,3	2,9
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,3	1,8	2,1	2,2	2,2

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a., in particolare attraverso il service centralizzato svolto da quest'ultima (con inserimento all'interno dello stesso organigramma).

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	67
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le 3 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le 2 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	3.599.122
Compensi amministratori	130.453
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	35.576

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	1.246.015
2023	1.231.716
2022	1.271.406

FATTURATO	
2024	13.135.848
2023	13.270.114
2022	12.688.885
FATTURATO MEDIO	13.031.616

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Pur non trattandosi di società a controllo pubblico si è consolidato in via di autolimitazione un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, del tutto simile a quello dell'art. 19 comma 5.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione	12.030.325	12.687.585	13.137.641	13.672.844	13.076.387
Acquisti	-1.355.987	-1.124.822	-1.490.505	-1.321.021	-886.601
Servizi e godimento beni di terzi	-4.735.009	-4.832.553	-5.132.856	-5.970.761	-5.506.111
Oneri diversi di gestione	-176.016	-171.291	-225.836	-187.650	-184.623
Totale costi operativi esterni	-6.267.012	-6.128.666	-6.849.197	-7.479.432	-6.577.335
Valore Aggiunto	5.763.313	6.558.919	6.288.444	6.193.412	6.499.052
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.415.988	-3.654.161	-3.642.353	-3.715.523	-3.827.371
EBITDA = Margine operativo lordo	2.347.325	2.904.758	2.646.091	2.477.889	2.671.681
Ammortamenti e acc.ti	-885.609	-924.783	-917.620	-827.527	-958.041
EBIT = Risultato operativo	1.461.716	1.979.975	1.728.471	1.650.362	1.713.640
Gestione finanziaria	-1.677	-725	700	25.690	34.253
Risultato ante imposte	1.460.039	1.979.250	1.729.171	1.676.052	1.747.893
Imposte dell'esercizio	-382.240	-540.867	-457.765	-444.336	-501.878
Risultato netto	1.077.799	1.438.383	1.271.406	1.231.716	1.246.015

L'andamento della gestione 2024 rileva complessivamente una gestione positiva, confermando il trend degli ultimi anni.

I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicitaria" della società.

Si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. Risultano infatti confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale 2025-2027 che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione della situazione economica generale, ancora influenzata dall'inevitabile crescita dei costi del settore di appartenenza.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.

- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine.

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.A. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicitiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. mantenga negli anni la certificazione ISO 37001 anticorruzione e la certificazione ISO 9001, come obbiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Mantenimento della partecipazione:

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 30.06.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Con riferimento al periodo successivo alla scadenza della società mista (30.06.2027), il Comune di Ravenna - sentiti gli altri soci - assume come primo indirizzo quello di reiterare una nuova gara a c.d. *"doppio oggetto"* ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016, fermo restando che non appena sarà definito unitamente agli altri enti locali soci il perimetro dei servizi interessati al nuovo affidamento potrà essere effettuata la scelta definitiva tra le modalità di affidamento approvando la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e s.m.i..

Conclusione:

Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing". La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House". Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, sia del Comune di Ravenna che della Provincia di Ravenna.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Enti, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

Attualmente, quindi, la società opera attraverso il contratto di servizio avente ad oggetto l'affidamento della gestione delle entrate comunali di durata novennale 01/01/2019 - 31/12/2027, stipulato con il Comune di Ravenna, in conformità ai contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 119 del 16/10/2018.

Dal 2023 Ravenna Entrate SpA, società in house providing a cascata della Provincia di Ravenna, in qualità di socio di Ravenna Holding, è affidataria del contratto di servizio per la riscossione e la gestione delle sanzioni amministrative stipulato con la medesima, in conformità ai contenuti della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 30/06/2023.

Dal 1/1/2024, infine, è stata avviata anche l'attività di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative sempre per la Provincia di Ravenna, per quanto riguarda la parte sia ordinaria che coattiva, delle sanzioni amministrative incluso quelle relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri, di competenza dell'amministrazione provinciale.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre, la medesima disposizione prevede che in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito "per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile.

Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

La remunerazione dell'Amministratore Unico è ricompresa nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2019-2023 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità, sotto riportato.

Per questo indicatore è stato individuato un parametro obiettivo che Ravenna Entrate ha pienamente rispettato.

Indicatori di efficienza ed economicità	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022	RISULTATO 2023	RISULTATO 2024
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	86,0%	82,6%	86,7%	84,7%	87,0%

** Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.*

***I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.*

****Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.*

Il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. e in particolare mediante il service centralizzato (legale, contratti, personale contabile, amministrazione, servizi informatici, sistemi 231/anticorruzione, privacy, internal audit) con inserimento nell'organigramma aziendale.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53

del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	47
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0 (La nomina è effettuata da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	1.926.423
Compensi amministratori	39.520
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	19.325

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	525.456
2023	448.407
2022	198.368

FATTURATO	
2024	7.712.328
2023	6.024.074
2022	4.587.270
FATTURATO MEDIO	6.868.201

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite

all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione	3.928.846	3.927.239	4.587.270	6.024.074	7.712.328
Acquisti	-27.121	-33.518	-33.864	-31.846	-41.047
Servizi e godimento beni di terzi	-2.010.779	-1.797.953	-2.449.318	-3.457.635	-5.085.003
Oneri diversi di gestione	-17.986	-17.405	-29.818	-34.032	-16.815
Totale costi operativi esterni	-2.055.886	-1.848.876	-2.513.000	-3.523.513	-5.142.865
Valore Aggiunto	1.872.960	2.078.363	2.074.270	2.500.561	2.569.463
Costo del personale compreso distacchi	-1.580.625	-1.700.465	-1.776.776	-1.927.301	-1.926.423
EBITDA = Margine operativo lordo	292.335	377.898	297.494	573.260	643.040
Ammortamenti e acc.ti	-36.946	-49.090	-32.979	-31.939	-34.162
EBIT = Risultato operativo	255.389	328.808	264.515	541.321	608.878
Gestione finanziaria	2.943	3.045	14.227	86.139	125.237
Risultato ante imposte	258.332	331.853	278.742	627.460	734.115
Imposte dell'esercizio	-58.833	-100.899	-80.374	-179.053	-208.659
Risultato netto	199.499	230.954	198.368	448.407	525.456

Nel corso dell'anno 2024 tutte le attività in carico a Ravenna Entrate sono state svolte integralmente. È stata ampiamente superata la sospensione di alcune attività, conseguente prima alla pandemia e poi all'alluvione in Romagna del maggio 2023, in termini di liquidazione, accertamento, ingiunzioni e attività di riscossione in genere. Trattasi di attività, per così dire, "ferme" a cavallo tra diversi anni solari, che già dal 2023, e per tutto il 2024, sono riprese a pieno ritmo.

Dal 1° gennaio 2024 è partita, inoltre, l'attività di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative per la Provincia di Ravenna, relativa alla gestione ordinaria, che si è aggiunta alla gestione della parte coattiva iniziata già nell'anno precedente.

Le proiezioni economiche per il periodo 2025-2027 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio, oltre che le attività aggiuntive relative all'affidamento diretto da parte della Provincia di Ravenna per il servizio di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative di propria competenza.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il triennio 2025-2027 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che è considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari

infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Mantenimento della partecipazione:

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, affidatole con appositi contratti di servizio dal Comune di Ravenna e Provincia di Ravenna.

La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi degli Enti affidatari.

Ai fini dell'affidamento in house, si è provveduto ad effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell'avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna negli elenchi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017).

Il modello gestionale "In House providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che gli Enti soci possono ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali".

Conclusione:

Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind 8.4
RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Finalità perseguite e attività ammesse:**La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i *"servizi pubblici locali a rilevanza economica"*.

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ..."

Sulla stessa linea si pone la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 *"La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."*

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. *In House Providing*.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società *"in house"* degli enti locali, è la *"forma"* aggiornata e tipizzata che consente *"all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione"*.

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del

D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le *"società che gestiscono farmacie comunali"* - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di *"servizio pubblico"*.

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacia - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale *"concentrazione"* avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

In data 30.01.2023 l'Assemblea ha approvato modifiche allo statuto sociale, fra le altre con riferimento all'oggetto aggiornandolo in coerenza con l'assetto societario, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 124/2017.

Nell'occasione sono state effettuate alcune modifiche richieste dalla Sezione Regionale riguardo ad alcuni aspetti formali.

È stata integrata all'art. 13 la motivazione per disporre l'amministrazione da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri con il riferimento alle esigenze di contenimento dei costi (oltre a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, già previste). Si tratta di una modifica meramente formale, che costituisce un mero riallineamento a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Con riferimento alla modifica del comma 4 dell'art. 2 viene inserita una modifica del pari meramente formale riguardo alla previsione nello statuto che oltre l'80% del valore della produzione fosse effettuato nello svolgimento dei compiti affidata dai soci, mentre invece lo statuto prevedeva unicamente per converso il riferimento alla restante attività inferiore al 20% della produzione che poteva essere svolta diversamente. La riformulazione del comma 4 tiene conto di entrambe le categorie (80% e 20%), riportando meri adattamenti di raccordo.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 17 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

È presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 11 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

Nel 2022 è stata deliberata l'apertura di una nuova farmacia comunale in località Casemurate a Ravenna.

La sede di farmacia era stata oggetto di numerose reiterazioni di concorso a livello nazionale andate deserte.

Si evidenzia in proposito che le valutazioni effettuate sotto il profilo economico in relazione alla programmazione per i prossimi esercizi confermano la sostenibilità economica dell'operazione, nell'ambito complessivo della gestione, e confermano le aspettative positive relativamente al risultato economico ottenibile a seguito dell'apertura della nuova farmacia comunale, pur nell'ambito della caratterizzazione sociale di Ravenna Farmacie di assicurare il servizio farmaceutico anche in zona di minore appetibilità economica.

La distribuzione territoriale evidenzia, infatti, la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

Quindi, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo *"strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,"* ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da

inquadarsi come “servizio di interesse generale di rilevanza economica” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2019-2023 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall’art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità: sotto riportato:

Indicatori di efficienza ed economicità	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022	RISULTATO 2023	RISULTATO 2024
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	15,3%	16,0%	15,3%	14,7%	14,7%

** Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.*

***I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.*

****Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.*

L'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata, con riferimento in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ha disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto cinque membri. La remunerazione degli amministratori è ricompresa nei limiti previsti dalle normative vigenti. La Presidente del Consiglio di amministrazione non percepisce compenso.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. e, in particolare, per la sua rilevanza, del service (integrato direttamente nell’organigramma aziendale).

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link “Bilanci” della sezione “Società trasparente” della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	190
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(1 nomina diretta Comune di Ravenna. Le rimanenti nomine sono effettuate dall’assemblea con tre designazioni di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance, e una designazione dei soci minori)</i>

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate dall'assemblea con le designazioni di competenza da parte di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	8.833.585
Compensi amministratori	30.177
Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)	34.347

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	676.283
2023	1.048.121
2022	1.237.113

FATTURATO	
2024	83.876.764
2023	81.943.046
2022	78.195.136
FATTURATO MEDIO	81.338.315

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione	69.892.556	73.210.996	78.195.136	81.943.046	83.876.764
Acquisti	-55.926.798	-57.989.096	-61.985.868	-66.009.881	-67.568.486
Servizi e godimento beni di terzi	-4.048.458	-4.481.041	-4.788.480	-4.735.135	-5.163.080
Oneri diversi di gestione	-242.894	-277.319	-272.603	-284.345	-299.335
Totale costi operativi esterni	-60.218.150	-62.747.456	-67.046.951	-71.029.361	-73.030.901
Valore Aggiunto	9.674.406	10.463.540	11.148.185	10.913.685	10.845.863
Costo del personale compreso distacchi	-8.179.930	-8.473.669	-8.454.034	-8.516.222	-8.833.585
EBITDA = Margine operativo lordo	1.494.476	1.989.871	2.694.151	2.397.463	2.012.278
Ammortamenti e acc.ti	-1.120.064	-1.121.659	-1.111.692	-1.098.795	-1.189.199
EBIT = Risultato operativo	374.412	868.212	1.582.459	1.298.668	823.079
Gestione finanziaria	36.895	23.468	54.621	107.204	116.896
Risultato ante imposte	411.307	891.680	1.637.080	1.405.872	939.975
Imposte dell'esercizio	-100.948	-253.596	-399.967	-357.751	-263.692
Risultato netto	310.359	638.084	1.237.113	1.048.121	676.283

I dati consuntivi 2024 evidenziano buoni risultati, sia in termini di fatturato che nei risultati globali, anche se alcuni di questi rilevano un calo rispetto all'esercizio precedente.

La gestione nel 2024 evidenzia una graduale ripresa economica del mercato farmaceutico rispetto all'esercizio precedente, pur in un contesto ancora condizionato da diversi fattori non sempre controllabili, quali l'aumento dei costi finanziari o l'impennata dei costi di trasporto, che rende meno remunerativa la distribuzione del farmaco, oltre alla maggiore concorrenza dei grandi gruppi farmaceutici che, attraverso le acquisizioni di singole ed importanti farmacie sul territorio, tolgono i clienti acquisiti ai loro tradizionali fornitori.

La società ha mantenuto positiva la tendenza delle vendite delle Farmacie nell'area SSN, anche grazie alla modifica della remunerazione dei prodotti rimborsati, ai quali si accompagna una ripresa del mercato libero, in special modo nell'area del parafarmaco che nell'esercizio precedente aveva molto sofferto a causa degli effetti dell'alluvione e di un inizio di stagione fortemente piovoso.

Il magazzino ha consolidato le strategie commerciali già avviate, mantenendo un buon posizionamento competitivo rispetto alla concorrenza. Si amplia e migliora il fatturato dell'area distributiva grazie alle forniture conseguenti alla gara di appalto IntercentER ed alla capacità di ampliare le vendite alle farmacie private.

Si mantiene positivo, inoltre, il trend dell'area e-commerce che cresce nei ricavi nonostante la enorme concorrenza di aziende molto grandi e molto orientate agli investimenti pubblicitari.

Risultano sostanzialmente confermabili i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano da valutazioni formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione della situazione economica generale, e di alcuni presupposti che, al momento, sono considerati rappresentare la situazione più probabile e che inevitabilmente influenzeranno i valori per come adesso esposti (la scadenza di alcune gare di appalto per la fornitura di farmaci e di alcune convenzioni per la gestione delle farmacie comunali nel triennio).

I ricavi commerciali delle vendite nei budget 2025-2027 evidenziano un valore in crescita rispetto al 2024. La società, infatti, si è posta l'obiettivo di consolidare il fatturato del magazzino che ha raggiunto livelli davvero ragguardevoli e di sviluppare il fatturato delle farmacie in tutte le aree di business.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling.

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate negli anni da Ravenna Farmacie come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine (ad eccezione del mutuo acceso nel 2009 per l'acquisto dell'immobile strumentale che ospita la Farmacia n.7, estinto anticipatamente nel 2022, senza intaccare l'equilibrio finanziario a breve della società).

Mantenimento della partecipazione:

“...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).” (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione “pubblicistica” di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

La presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come “servizio di interesse generale di rilevanza economica” ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

I contratti di servizio affidati in house a Ravenna Farmacie da parte dei comuni di Alfonsine, Cervia, Cotignola e Fusignano sono in scadenza al 31/12/2026.

Le amministrazioni comunali, nel rispetto del principio di auto-organizzazione di cui all'art.7 del D.leg.vo 36/2023 hanno avviato le valutazioni circa la validità complessiva del servizio fin qui svolto da Ravenna Farmacie.

Fermo restando che la scelta definitiva tra le modalità di affidamento verrà effettuata con apposita delibera consiliare sulla base della relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e s.m.i, esse assumono come primo indirizzo quello di reiterare l'affidamento del servizio in house alla società.

Conclusione:

Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti) ed accettate dalla Società (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse, ovvero non determinare perdite sul conto economico) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.36/2023 che ai sensi

dell'art 16 del D. Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte di ATERSIR ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR.

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'ARERA in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il Coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali attraverso il Coordinamento dei soci, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	160
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 (Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	9.636.734
Compensi amministratori	111.275
Compensi componenti organo di controllo (compresa revisione)	62.838

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	7.918.359
2023	5.975.270
2022	7.393.429

FATTURATO	
2024	68.429.598
2023	61.588.978
2022	68.119.665
FATTURATO MEDIO	66.046.080

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	46.171.945	46.626.245	50.637.377	48.462.807	54.981.903
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.986.880	12.045.536	18.084.581	13.826.183	14.216.660
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.158.825	58.671.781	68.721.958	62.288.990	69.198.563
- Costi operativi esterni	(22.209.814)	(21.388.884)	(32.108.394)	(26.553.404)	(30.489.678)
VALORE AGGIUNTO	34.949.011	37.282.897	36.613.564	35.735.586	38.708.885
- Costo del personale	(8.728.711)	(8.881.872)	(9.076.792)	(9.418.008)	(9.636.734)
MOL (Margine operativo lordo)	26.220.300	28.401.025	27.536.772	26.317.578	29.072.151
- Ammortamenti e accantonamenti	(18.556.913)	(18.260.343)	(18.865.804)	(18.897.901)	(18.814.419)
EBIT (Risultato operativo)	7.663.387	10.140.682	8.670.968	7.419.677	10.257.732
Risultato gestione finanziaria	1.069.405	874.920	743.570	600.047	789.164
Reddito al lordo delle imposte	8.732.792	11.015.602	9.414.538	8.019.724	11.046.896
- Imposte	(2.234.443)	(3.234.327)	(2.021.109)	(2.044.454)	(3.128.537)
Risultato d'esercizio	6.498.349	7.781.275	7.393.429	5.975.270	7.918.359

Con delibera n.639/2023 ARERA ha pubblicato le disposizioni relative al nuovo periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), introducendo modifiche ed elementi nuovi di forte impatto nel sistema idrico integrato, che tengono conto delle necessità di affrontare con strumenti e mezzi adeguati le criticità poste dai cambiamenti climatici e di rafforzare le problematiche del sistema stesso. Di fondamentale importanza per ARERA la problematica di gestire nel periodo regolatorio di MTI-4 i pesanti effetti dei forti incrementi dei costi energetici e delle dinamiche inflattive in genere, che hanno caratterizzato il biennio 2022-2023.

L'esercizio 2024 è stato molto favorevole per Romagna Acque. Il Valore della Produzione è pari € 69,2 mln, in aumento rispetto al 2023 di € 6,9 mln. In particolare, si evidenzia un incremento dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 6,5 mln a seguito principalmente di maggiori ricavi per vendita di acqua.

I costi della produzione sono stati di € 58.940.831, in incremento di circa € 4,1 mil rispetto all'anno precedente. Lo scostamento è da ricondurre principalmente agli accantonamenti (€ 3.059.069) ai "Fondi rischi ed oneri futuri" stanziati per maggiori costi di ripristino dei cespiti danneggiati dagli accadimenti alluvionali del 2023. Tali importi sono stati accantonati a seguito del completamento dell'attività ricognitiva che si è potuta concludere solo nella seconda parte dell'anno 2024, a causa della gravosità dell'evento e della stessa difficoltà di raggiungimento fisico dei siti interessati. Pertanto, oltre ai costi già sostenuti nell'urgenza di immediati interventi, nell'anno 2023, continuati anche nell'esercizio 2024, sono previsti ulteriori interventi la cui realizzazione è prevista per il prossimo biennio.

Le previsioni per il 2025 evidenziano un valore della produzione pari a € 68,4 milioni. Sono stimati in crescita i ricavi di vendita d'acqua e i canoni per i beni concessi al gestore del SII, calcolati in base alle determinazioni del MTI-4, che però sono più che compensati dalla diminuzione degli altri ricavi e proventi, riconducibile ai risarcimenti assicurativi e alle applicazioni di penali registrate nel 2024 e non più riproposte nel 2025. Incidono, inoltre, minori contributi governativi trentennali arrivati ad esaurimento nel 2025.

Il valore della produzione per gli anni successivi cresce progressivamente fino ad arrivare a quasi € 70,3 milioni di euro nel 2027 e considera anche proventi non commerciali relativi a risarcimenti assicurativi per gli eventi alluvionali del maggio 2023.

I costi della produzione, nel prossimo triennio, sono stimati in diminuzione rispetto al 2024 principalmente per il venir meno degli accantonamenti ai fondi rischi effettuati nel 2024 in parte compensati dai maggiori costi di approvvigionamento e prestazioni tecniche varie.

Romagna Acque prevede di chiudere il prossimo triennio con risultati positivi, mantenendo una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-

Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.

Quanto al contenimento delle spese di funzionamento, il Comune di Ravenna ha chiesto alla società di aggiornare la rappresentazione e documentazione delle misure e dei processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi attivati, in modo analogo a quanto effettuato lo scorso anno a seguito di richiesta della Sezione.

Si rinvia pertanto a quanto già trasmesso alla Sezione dal predetto Comune con Prot. Conte SC_ER - 7065 del 30/11/2023 (Prot. Comune di Ravenna n. 251509 del 30/11/2023), che resta non modificato salvo quanto più sotto specificato riguardo al costo del personale.

La Società ha attuato e rispettato gli indirizzi e gli obiettivi che, tenuto conto del settore in cui la stessa opera, i soci hanno impartito sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, il tutto nel rispetto del sistema di governance vigente e nei termini esposti nel bilancio di previsione 2024.

La rendicontazione sull'attuazione degli indirizzi e il monitoraggio degli obiettivi è avvenuto in sede di verifiche infrannuali e da ultimo in sede di bilancio di esercizio 2024; per approfondimenti sulla rendicontazione si rimanda ai paragrafi della Relazione sulla Gestione "Le risultanze economiche, la situazione patrimoniale e finanziaria" e "Rendicontazione sugli obiettivi economici e gestionali assegnati per l'anno 2024" del Bilancio 2024 della Società Romagna Acque SdF SpA, mentre in termini specifici per i costi del personale si evidenzia che nel 2024 ammontano a 9.636.734 euro.

Il costo del personale 2024 di 9,6 mln/euro evidenzia uno scostamento positivo di 0,4 mln/euro circa principalmente dovuto allo slittamento temporale di alcune assunzioni ed ai maggiori recuperi dagli enti assistenziali per prestazione superiori a quelle previste in sede di budget 2024. Il maggior costo rispetto al 2023 di 0,2 €/mln è da attribuire principalmente agli effetti del rinnovo del CCNL Gas Acqua 30/9/2022 e all'intervenuto recepimento delle previsioni di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 in tema di Incentivi alle funzioni tecniche, per il quale la società si doterà di apposito Regolamento Interno.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si lavora da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque al progetto per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, per un'ottimizzazione del sistema e una completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. "delle reti" (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato) - nonché soci diretti ed indiretti della società Romagna Acque – Società delle Fonti – Spa ("RASDF").

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "*Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SI*" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "*motivata Istanza*" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

A questo ha fatto seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Unica Reti ([Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022](#)), Ravenna Holding e Team (rispettivamente [Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023](#)) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera.

Il Coordinamento soci della società, in data 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere per arrivare all'incorporazione effettiva: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati. Per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Nel corso del 2024 sono stati effettuati ulteriori approfondimenti legati ai complessi meccanismi societari dell'operazione, ed in particolare si è deciso di rielaborare l'orizzonte temporale dell'operazione tramite un aggiornamento delle convenzioni firmate nel 2023 fra Atersir, Hera e le società degli asset.

Il cronoprogramma è stato aggiornato in esito a tali approfondimenti e la partenza della nuova configurazione societaria è stata rinviata 01/01/2026, attualmente confermata sulla base delle attività sviluppate nel corso del 2025.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind_8.5.1
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Codice fiscale	03362480406
Tipo partecipazione:	Indiretta attraverso <i>Romagna Acqua Soc. delle Fonti Spa</i>
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto, la società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, per le finalità indicate dallo Statuto è

Partecipazione indiretta

legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Nel mese di maggio 2025 lo Statuto è stato ulteriormente aggiornato (all'articolo 17 e 26) uniformando la nomina dell'organo amministrativo (e del collegio sindacale) anche al comma 4 dell'articolo 11 di cui sopra, relativamente al rispetto del principio della parità di genere.

Con la medesima modifica statutaria la società ha, inoltre, deliberato di spostare la sede sociale, dal comune di Forlì al Comune di Bologna, via Ernesto Masi n. 8 (modifica dell'art. 3). Infine, è stato stabilito che in caso di partecipazione di nuovi Enti pubblici, il titolare del finanziamento pubblico dovrà mantenere una partecipazione di maggioranza del capitale sociale (modifica dell'art. 5).

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci.

Su indirizzo dei Soci, i compensi degli Amministratori sono azzerati ed è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	0 <i>(La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori)</i>
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	23.000

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	72.181
2023	41.288
2022	53.947

FATTURATO	
2024	1.522.540
2023	1.376.697
2022	1.455.823
FATTURATO MEDIO	1.451.687

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Plurima è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002, si v. nel dettaglio quanto riportato al foglio "Foglio 04_Motivazione_Plurima")

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei soci, all'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti: non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme *“le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*.

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società, ha proceduto, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

In linea con la recente deliberazione n. 157/2025/PASP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella quale i magistrati contabili evidenziano come la condizione prevista dalla lett. b) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede, quale presupposto per valutare l'avvio di misure di razionalizzazione, la partecipazione in “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”, non debba essere valutata esclusivamente in termini numerici, in quanto il parametro previsto dal TUSP ha una finalità più sostanziale, si evidenzia che Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale. Pur in assenza di dipendenti quindi la società presenta condizioni di effettiva operatività e tale operatività risulta strumentale all'assolvimento delle funzioni alla medesima attribuite, ritenendo pertanto non necessario il ricorso a misure di razionalizzazione.

Nel corso 2025 è stato effettuato un aggiornamento dello Statuto, indicando esplicitamente la parità di genere come principio da rispettare in sede di nomina dell'organo amministrativo (e del collegio sindacale). Si è di conseguenza proceduto ad una modifica della composizione del Consiglio di amministrazione tenendo conto di tale principio.

Sono in corso le procedure di aggiornamento dei siti di Plurima SpA e di Romagna Acque Società delle Fonti a seguito della chiusura della pratica presso la Camera di Commercio di Bologna.

Conclusione:

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia-Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 lett. a). È stata deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

La Sezione di Controllo con tre delibere (n. 9/2021/VSGA; n. 49/2021/VSGA, n. 131/2021/VSGA) ha espressamente riconosciuto che Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapir non è a controllo pubblico, ma è società partecipata.

Poiché l'orientamento complessivo della Sezione sul controllo pubblico dal 2018 non è mai cambiato (presunzione in caso di maggioranza pubblica del capitale, senza necessità di patti scritti tra i soci pubblici medesimi) appare conseguente che la Sezione abbia ritenuto sussistere l'unica eccezione ammessa dalla Sezione stessa relativa all'influenza dominante del socio privato, anche nel caso congiuntamente a quello pubblico.

Del resto, richiamando espressamente gli elementi connessi alla struttura della società anche con riferimento alla modifica statutaria sopravvenuta, la delibera n. 131/2021/SGA al riguardo così conclude *"Con deliberazione n. 9/2021/VSGO del 3 febbraio 2021, la Sezione nell'esame dei piani di ricognizione ordinari emessi dal Comune di Faenza, in ordine alla qualificazione della società Sapir prevede che "Al riguardo preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società".*

La Sezione conferma quanto già espresso nella citata deliberazione n. 9/2021 e peraltro richiamato anche nella deliberazione di questa Sezione n. 49/2021/VSGO."

A prescindere da ogni altro ulteriore elemento riferito nelle delibere sopracitate, lo Statuto di Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapir adeguato nel 2019 prevede del resto diverse fattispecie in cui necessitano maggioranze qualificate con l'apporto vincolante del socio privato per le decisioni degli organi societari (art. 15, 20, 24).

In particolare, la giurisprudenza riconosce il riscontro dell'influenza dominante del socio privato (anche congiunta con quello del pubblico) nelle maggioranze qualificate previste dallo Statuto, che comprendono necessariamente il socio privato in Assemblea.

Elemento fondante per riscontrare l'influenza dominante del socio privato è la necessità del privato per il riscontro del quorum deliberativo per le modifiche statutarie (art. 15 dello statuto di Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapir: maggioranza di 2/3 del capitale sociale), dovendo in primis con lo Statuto corrispondere a quanto previsto dal TUSP per la società a controllo pubblico.

Al riguardo, la delibera Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, che si dichiara in linea con le due deliberazioni Sezioni Riunite in sede di controllo n.11/SSRRCO/QMIG/19 e in sede giurisdizionale n. 17/2019/EL, conferma che:

"In particolare, qualora le assemblee ordinarie e straordinarie deliberino con il voto favorevole di maggioranze non raggiungibili autonomamente (ancorché congiuntamente) dai soci pubblici, il voto favorevole del socio privato è necessario per qualsiasi modificazione statutaria. Ciò comporta che, in assenza del voto favorevole dell'azionista privato, non può essere modificato il numero dei componenti del

Consiglio di amministrazione, né possono assumersi altre decisioni conformi alle indicazioni del TUSP.

“Qualora l'assetto statutario escluda la concreta possibilità che i soci pubblici possano incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale” ai sensi dell'art.2, lett. b), Tusp, senza il consenso del socio privato, il controllo pubblico non è configurabile. Conseguentemente, l'assunzione di decisioni conformi alle disposizioni del TUSP non è nella disponibilità dei soci pubblici che per tale scopo necessitano del consenso del socio privato.”

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che, in base alla vigente disciplina normativa, non è configurabile alcun controllo pubblico se, “per effetto dei poteri del socio privato, anche il consenso unanime degli enti pubblici non è sufficiente per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, configurandosi un controllo congiunto pubblico-privato.”

“La circostanza che tutti i soci pubblici, pur volendo convergere verso una logica di (attuazione del TUSP), non dispongano degli strumenti statutari per operare in quella direzione senza il consenso del socio privato, costituisce la controprova dell'insussistenza di un controllo pubblico (in sé logicamente incompatibile con la contemporanea presenza di un controllo privato o congiunto).”

L'art. 11 2° e 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede norme specifiche per la composizione degli organi amministrativi (Amministratore unico o, con delibera motivata di Assemblea, n. 3 o n. 5 componenti).

L'art. 20 dello Statuto di Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapir stabilisce che *“Il Consiglio di amministrazione si compone di 9 membri, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria da assumere con il voto favorevole dei Soci nella maggioranza prevista all'art. 15 comma 2 del presente Statuto, delibera con la quale si potrà stabilire un diverso numero di componenti del Consiglio di amministrazione, in ogni caso non superiore a 9 e non inferiore a 3.”*

L'art. 15 2° comma dello Statuto prevede per la modifica della composizione dell'organo amministrativo maggioranza dei 2/3 del capitale sociale ed è quindi necessario il voto del socio privato.

Appare quindi conseguente che nel 2021 la Sezione Regionale di Controllo abbia riconosciuto espressamente che Sapir è una società partecipata e non a controllo pubblico, motivando espressamente anche con le modifiche statutarie alla governance introdotte nel 2019.

Per completezza (anche per quanto si dirà in seguito), nella delibera 131/2021/VSGA, pur classificando la società come partecipata, la Sezione evidenziava come possibile criticità la fissazione di alcuni obiettivi strategici nel DUP comunale impartiti a Sapir.

Ciò necessariamente premesso, occorre analizzare il paragrafo 5.3 della delibera n. 4/2024/VSGA.

La delibera non può non premettere che con le tre delibere sopracitate la Sezione ha ritenuto nel 2021 che Sapir sia società partecipata e non a controllo pubblico.

Vengono citati successivamente alcuni passaggi del DUP 2019-2021 riferiti a specifici obiettivi affidati alla società ritenuti vincolanti, per cui - anche alla luce di precisazioni fornite dal Comune di Ravenna - conclude che *“non appaiono sufficienti, alla luce degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP 2019-2021, ad escludere la “governance” pubblica sulla predetta società.”*

Se quindi tali obiettivi erano valutati come problematici nella precedente delibera n. 131/2021/VSGA, ma non escludevano che la società fosse partecipata, nella delibera n. 4/2024/VSGA gli stessi obiettivi - probabilmente a seguito della valutazione delle risposte fornite nel frattempo sul punto dal Comune di Ravenna - diventano invece elementi discriminanti per cui il controllo pubblico non può essere esclusa.

La Sezione conclude il paragrafo 5.3. affermando che:

“Inoltre, in merito alla configurabilità del controllo pubblico, si rileva che questa Sezione, con la recente del. n.19/2023/VSGO di presa d'atto delle note di chiarimento in esito alla del. n.106/2020/VSGO, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2017 e al 31/12/2018 detenute dal Comune di Forlì, ha richiamato, in relazione – tra l'altro - anche alla Società SAPIR, l'orientamento più volte ribadito dalla Sezione circa la sussistenza del controllo pubblico con assoggettabilità alla disciplina del T.U.S.P. qualora i soggetti pubblici (cumulativamente considerati) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali tali da configurare un'influenza dominante, a prescindere dalla presenza di forme coordinate di controllo, sempreché non sussista un'influenza dominante del socio privato.

Inoltre, anche con riferimento alla società SAPIR S.p.A., si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato con sent. n. 3880/2023, segnalando che nella società predetta i soci pubblici dispongono di una quota di capitale complessiva superiore al 50% e che non sembra sussistere un'influenza dominante del socio privato.”

Al di là di ogni valutazione sulla portata della sentenza Consiglio di Stato, la sentenza citata si riferisce ad una società interamente pubblica e contiene l'esplicito riferimento che è sempre ammessa la prova contraria

alla presunzione di controllo come eccezione generale prevista dalla stessa Sezione soprattutto in caso di presenza rilevante del socio privato (*"Né a fronte di tali elementi concordanti è stata offerta una prova contraria (come, riprendendo le indicazioni di Anac, nella delibera n. 859 del 25.9.2019, sarebbe stato onere di controparte fare), tanto più in un caso nel quale - è bene sottolineare - tra i soci della Rimini Congressi non c'è (neppure) un socio non riconducibile a pubbliche amministrazioni."* Si evidenzia quindi a contrario che la presenza ed il peso di soci privati potrebbe essere considerata diversamente ai fini del controllo pubblico).

Del resto, è la stessa Sezione che conferma come la sentenza nel caso appaia ininfluyente, richiamando (pur in negativo) l'eccezione dell'influenza dominante del socio privato nel caso anche congiunta con il socio pubblico (*"... , anche con riferimento alla società SAPIR S.p.A., si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato con sent. n. 3880/2023, segnalando che nella società predetta i soci pubblici dispongono di una quota di capitale complessiva superiore al 50% e che non sembra sussistere un'influenza dominante del socio privato."*).

Non quindi riferendosi alla maggioranza pubblica della società, ma alla presunta assenza (*"sembra"*) di una influenza dominante del socio privato conseguirebbe il controllo pubblico della società.

La conclusione (*"non sembra sussistere un'influenza dominante del socio privato."*) non è immediatamente accompagnata da una specifica motivazione, per cui dall'analisi del testo appare logico che sia da rinvenire unicamente nel passaggio della delibera n. 4/2024 riferito alla fissazione degli obiettivi strategici a Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapis nel DUP 2019-2021.

Si tratta del resto obiettivamente dell'unico elemento di differenza nella valutazione rispetto alla posizione assunta dalla Sezione del 2021: nel 2021 tali obiettivi erano una criticità, ma non facevano venire meno la valutazione della Sezione di Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapis come partecipata, nella delibera n. 4/2024/VSGA invece sono valutati come elemento che fonderebbe il controllo pubblico.

Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che tutti i passaggi indicati dalla Sezione nella delibera sopracitata estratti dal DUP 2019-2021 riguardano obiettivi riferiti espressamente al Comune e nessuno è riferito espressamente come obiettivo della società.

Inoltre, a partire dal DUP 2020 non sono comunque stati fissati più obiettivi strategici per Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapis. Più precisamente l'ultimo anno in cui sono indicati obiettivi strategici (non sono mai stati dati obiettivi gestionali) per Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapis è proprio il DUP 2019-2021 (quindi il 2019), peraltro unicamente e genericamente riferiti allo scorporo di Sapis degli asset dalla gestione ed il mantenimento della partecipazione pubblica per la scelta delle aree.

Nel DUP 2020-2021 è indicato solo come obiettivo del Comune (non della società) lo scorporo di Sapis e di mantenere la presenza pubblica (a conferma che si tratta di obiettivo del Comune e non della Società).

Nel successivo documento 2021-2023 è riportato solo un cenno ancora più ridotto, sempre solo per il Comune (e non per la società).

Un obiettivo che il Comune dà a sé stesso non può essere indicato, su un piano logico, come obiettivo dato a Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapis, per cui deve ritenersi di per sé necessariamente estraneo alla questione della classificazione del controllo pubblico.

Nei DUP approvati a partire dal 2022 in avanti, non sono indicati obiettivi per Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapis né per la società né per lo stesso Comune: Sapis non è di fatto citata. È citata solo due volte: una per evidenziare in cifra il risultato economico della società; l'altra per ribadire espressamente che il DUP non fissa obiettivi per la società.

I DUP sono reperibili su internet e quindi direttamente riscontrabili dalla Sezione.

Venendo meno quella che appare la motivazione che - alla luce della valutazione dei chiarimenti richiesti al Comune - aveva portato la Sezione a modificare il suo orientamento (non potendo oggettivamente altra motivazione nel paragrafo 5.3. della delibera n. 4/2024/VSGA), riteniamo quindi che la Sezione possa confermare le ripetute conclusioni delle tre delibere del 2021 (n. 9/2021/VSGA, 49/2021/VSGA, 131/2021/VSGA) in merito alla mancanza di controllo pubblico.

Si tratta del resto di una conclusione coerente con la particolarità di una società in cui la presenza del socio privato non può ritenersi strutturalmente e storicamente rilevante.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapis alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP.

Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	140
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0 1 nominato dalla PROVINCIA congiuntamente con RH 1 Comune di Ravenna .
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	8.054.017
Compensi amministratori	303.439
Compensi componenti organo di controllo	63.520

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	3.113.435
2023	8.508.226
2022	3.245.228

FATTURATO	
2024	45.322.545
2023	48.839.432
2022	38.586.894
FATTURATO MEDIO	44.249.624

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all'applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

La percentuale di partecipazione di Ravenna Holding nella società SAPIR al 31/12/2019 è pari al 29,16% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la partecipazione in SAPIR è passata dal 28,93% al 29,16% a seguito dell'acquisto di ulteriori n. 55.553, per un valore complessivo di € 244.433, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci della Holding. Tali titoli sono stati offerti dalla società ai soci, a seguito di acquisto azioni proprie in relazione alla dismissione da parte di azionisti pubblici "minori".

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi caratteristici	15.814.319	22.885.316	28.041.462	28.281.631	33.516.320
Altri ricavi non caratteristici	11.135.561	10.883.635	10.573.284	20.655.801	11.880.725
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	26.949.880	33.768.951	38.614.746	48.937.432	45.397.045
Costi operativi esterni	(14.931.952)	(19.475.856)	(23.801.465)	(25.767.899)	(27.777.124)
VALORE AGGIUNTO	12.017.928	14.293.095	14.813.281	23.169.533	17.619.921
Costi del personale	(4.920.049)	(5.819.339)	(6.637.362)	(7.388.541)	(8.054.017)
MOL (Margine operativo lordo)	7.097.879	8.473.756	8.175.919	15.780.992	9.565.904
Ammortamenti e svalutazioni	(5.492.544)	(5.712.159)	(6.247.481)	(6.898.262)	(7.216.257)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.605.335	2.761.597	1.928.438	8.882.730	2.349.647
Risultato dell'area finanziaria	1.456.209	918.001	1.699.637	1.957.174	1.144.905
RISULTATOPRE IMPOSTE	3.061.544	3.679.598	3.628.075	10.839.904	3.494.552
Imposte sul reddito	(254.022)	(637.484)	(382.847)	(2.331.678)	(381.117)
RISULTATO NETTO	2.807.522	3.042.114	3.245.228	8.508.226	3.113.435

L'esercizio 2024 per la società SAPIR chiude con un utile netto pari a € 3.113.435, in significativo calo rispetto al 2023 a causa dell'assenza di plusvalenze straordinarie registrate l'anno precedente, derivanti dalla vendita di un terreno.

La gestione caratteristica evidenzia comunque segnali di crescita operativa, con un incremento dei ricavi in seguito all'aumento dei traffici e dall'attività terminalistica.

Il Bilancio consolidato del Gruppo SAPIR al 31 dicembre 2024 presenta un valore della produzione di € 74,3 milioni (contro € 80,250 milioni del 2023) e un utile d'esercizio complessivo pari a € 5,410 milioni (contro € 9,981 milioni del 2023). L'utile di spettanza del Gruppo è pari a € 4,444 milioni.

Il Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo (esclusa cioè la quota di terzi) passa da € 133 milioni a € 134 milioni.

Il Piano Industriale prevede anche per i prossimi esercizi la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Mantenimento della partecipazione:

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che rinforza gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Con l'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, anche infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 Milioni necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata effettuata una modifica statutaria, nel 2019, tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

Lo Statuto di SAPIR Spa individua maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari e prevede indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò, si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare, svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start

Partecipazione indiretta

Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

In conseguenza dell'attuale configurazione della società, con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

Tipologia di controllo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società di qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del T.U. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

Oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo a quelli della Sezione Controllo Emilia-Romagna da parte di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del

Partecipazione indiretta

3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

In questo contesto è sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*

La delibera della Sezione n. 4/2024/VSGO, richiamando a supporto la sentenza del Consiglio citato, ha ribadito di ritenere Start Romagna S.p.a. società a controllo pubblico.

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, la scrivente amministrazione comunale ha ritenuto doveroso in ogni caso assumere un'iniziativa concreta (Prot. Comune di Ravenna n.235899 del 10/11/2023) nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione ha assicurato il proprio impegno a proporre l'avvio di un confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Con prot. Comune di Ravenna N. 253284 del 20.11.2024 è stata data informazione alla Sezione dello stato dell'approfondimento effettuato con gli altri enti locali.

Si ritiene di dovere evidenziare che su impulso della Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 12.02.2024), è stato approvato dagli enti locali interessati (Provincia di Ravenna con delibera di Consiglio Provinciale n 11 del 27/03/2024, Comune di Ravenna con delibera nr. 72 pg.121914 del 28.05.2024) un *“Protocollo d'intesa per la costituzione del "gruppo industriale del T.p.l." in Emilia-Romagna”*, la cui attuazione comporterebbe la modifica di *“Start Romagna S.p.a.”*, mediante relativa fusione per incorporazione in T.P.E.R. S.p.a. (di cui tutti gli attuali soci di Start Romagna S.p.a. diverrebbero soci). È prevista in particolare la scissione mediante scorporo delle SOT (società operative territoriali) e la conseguente fusione delle società Seta S.p.a. e Start Romagna S.p.a. in Tper S.p.a.. Il protocollo prevede quindi non solo il venire meno di Start Romagna S.p.a. nella sua configurazione attuale, ma la fusione in Tper S.p.a. che è al momento società quotata un mercato regolamentato e come tale non interessata dall'istituto del *“controllo pubblico”* ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Data l'assoluta rilevanza di tale sopravvenienza, potrebbe essere pertanto al momento opportuno posticipare ogni questione ed approfondimento in merito alla qualificazione di Start Romagna S.p.a. in tema di controllo pubblico in rapporto all'avanzamento del percorso per la creazione del gruppo industriale del T.P.L. regionale. Si verificherà in particolare se il progetto troverà applicazione in tempi compatibili, verificandone l'andamento con cadenza periodica, per cui laddove le tempistiche evidenziassero ritardi oltremisura, gli enti locali soci potranno valutare la decisione definitiva in merito alla qualificazione di Start Romagna S.p.a., auspicando il pieno consolidamento, nel frattempo, della nozione di controllo pubblico nella giurisprudenza contabile ed amministrativa.

La configurazione attuale di Start Romagna S.p.a. come società a partecipazione pubblica non di controllo permane pertanto nel transitorio, non precludendo un'eventuale diversa configurazione in conseguenza del riscontro di una effettiva evoluzione nel corso del 2025 del processo di riassetto societario.

Si richiama in ogni caso l'impegno generale del Comune di Ravenna (fermo restando che per risultare efficace deve essere assecondato necessariamente dagli altri soci) contenuto nella relazione generale di accompagnamento alle schede delle società in sede di ricognizione annuale, laddove è indicato che *“Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando al momento la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica (e fermo restando che in queste società il Comune di Ravenna non dispone da solo del controllo di tali società), appare in ogni caso opportuno - anche al di là della stessa qualificazione societaria - proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito “Società Trasparente”, regolamento assunzioni; sistema anticorruzione). Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico.”*

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	967
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0 Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance
----------------------------------	--

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	41.289.678
Compensi amministratori	87.345
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	65.900

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	95.471
2023	91.946
2022	73.472

FATTURATO	
2024	97.274.771
2023	93.122.037
2022	95.720.182
FATTURATO MEDIO	95.372.330

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società di TPL ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.147.883	73.934.663	75.901.218	75.432.831	79.004.528
Incrementi di immb. per lavori interni	1.084.246	653.659	1.113.176	1.269.211	819.920
Altri ricavi e proventi non commerciali	16.301.947	17.143.277	19.818.964	17.689.206	18.270.243
VALORE DELLA PRODUZIONE	81.534.076	91.731.599	96.833.358	94.391.248	98.094.691
- Costi operativi esterni	(33.363.152)	(41.816.526)	(47.351.433)	(42.712.951)	(43.224.740)
VALORE AGGIUNTO	48.170.924	49.915.073	49.481.925	51.678.297	54.869.951
- Costo del personale	(37.690.263)	(39.831.401)	(40.609.347)	(40.965.088)	(41.289.678)
MOL (Margine operativo lordo)	10.480.661	10.083.672	8.872.578	10.713.209	13.580.273
- Ammortamenti e accantonamenti	(10.405.817)	(9.952.268)	(8.549.259)	(9.720.749)	(11.685.719)
EBIT (Risultato operativo)	74.844	131.404	323.319	992.460	1.894.554
Risultato gestione finanziaria	1.006	(3.448)	(229.154)	(910.514)	(1.769.083)
Reddito al lordo delle imposte	75.850	127.956	94.165	81.946	125.471
- Imposte	(35.573)	(29.604)	(20.693)	(20.000)	(30.000)
Risultato d'esercizio	40.277	98.352	73.472	61.946	95.471

L'esercizio 2024 è stato caratterizzato da un contesto ancora difficile, segnato da incertezze politiche ed economiche a livello globale e nazionale. In questo scenario, il Trasporto Pubblico Locale (TPL) ha dovuto affrontare sfide importanti: da un lato, la scarsità di risorse gestionali a causa della rigidità del Fondo Nazionale Trasporti; dall'altro, l'opportunità di accedere a cospicue risorse in conto capitale per rinnovare la flotta con veicoli a basso impatto ambientale e sviluppare tecnologie digitali.

La ripresa della domanda, unita a un lieve adeguamento tariffario, ai ristori ricevuti e al controllo dei costi, ha consentito alla società di chiudere l'esercizio con un sostanziale pareggio economico, registrando un utile netto pari a 95.471 euro.

Le previsioni per il 2025 ipotizzano ricavi tariffari in aumento in seguito agli adeguamenti inflattivi, nelle modalità previste dai contratti di Bacino, ma complessivamente il Valore della produzione è inferiore a quello del 2024, che aveva beneficiato di ristori su annualità pregresse. I costi sono previsti in crescita soprattutto con riferimento alle assicurazioni (anche in considerazione dei nuovi mezzi in funzione) e per il maggior ricorso all'esternalizzazione di chilometri. L'incremento del costo del personale è legato principalmente al rinnovo del CCNL.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

In riferimento al contenimento delle spese di funzionamento, si evidenzia che Start Romagna S.p.a. ha sempre garantito l'equilibrio economico-gestionale, nonostante le difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria causata dall'epidemia Covid 19, a cui a partire dal 2022 si è aggiunta la crescita incontrollata dei prezzi dei carburanti, dell'energia e l'aumento inflattivo di diversi elementi di costo, tra cui in particolar modo i costi assicurativi e i prezzi dei ricambi (che in alcuni casi hanno registrato aumenti del 60%). A tali elementi si aggiunge inoltre l'incremento del costo del personale legato all'adeguamento del contratto nazionale del lavoro.

La principale leva dei costi per Start Romagna è quella legata al personale che incide per quasi il 50% del costo complessivo.

Si riporta di seguito la tabella con l'aggiunta dei dati relativi all'anno 2024.

COSTO PERSONALE						
Annualità	2019	2020 (*)	2021	2022	2023	2024
Totale costo	42.372.927	38.725.581	40.861.651	41.643.130	41.995.088	42.914.297
Costo al netto degli effetti del rinnovo CCNL per gli anni 2022-2023				40.932.622	40.574.089	40.337.346

Partecipazione indiretta

(*) anno 2020 dato non significativo in quanto influenzato da lockdown periodo Covid

Appare evidente una politica di contenimento: anche l'annualità 2023 presenta valori inferiori al 2019. In particolare, tenendo sempre presente la proiezione di cui sopra, se consideriamo il costo netto rispetto all'adeguamento CCNL, risulta un significativo miglioramento che ha abbondantemente assorbito la parte di aumento di costo legata agli scatti/inquadramenti automatici del personale.

La Società è impegnata a mantenere sotto controllo i costi aziendali attraverso un sistema di monitoraggio per il quale ha individuato i seguenti principali strumenti di controllo:

- analisi di indici e margini di Bilancio;
- modelli di Governance e Controllo adeguati alla struttura, alla dimensione ed alla tipologia della Società;
- monitoraggio dei fattori di rischio ai quali è esposta la Società;
- aggiornamento del Piano Industriale;
- aggiornamento Budget e Reporting;
- predisposizione del *Tableau de Bord*, elaborato con frequenza mensile, contenente i seguenti principali report:
 - flussi finanziari;
 - stato di avanzamento del piano di investimenti;
 - andamento delle principali voci di costo e ricavo;
 - andamento dei principali dati quantitativi di produzione e vendita;
 - andamento dei prezzi dei carburanti e dell'energia.

Si ritiene che il sistema dei controlli, su descritto, garantisca un presidio costante al monitoraggio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale prevedendo la segnalazione tempestiva agli Organi Societari in presenza di eventuali elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi.

Occorre considerare, peraltro, che la Società gestisce un servizio pubblico essenziale a carattere industriale (trasporto pubblico locale) e – fermo restando il monitoraggio dei costi di esercizio – come sopra evidenziato, la Società, contestualmente ad una continua ricerca per ottenere efficienza ed economicità, non può prescindere dalla garanzia di un servizio che ha, quale fine, il diritto alla circolazione dei cittadini.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le “società a controllo pubblico”, e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in particolare vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusione:

Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

HERA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.8
Denominazione società partecipata:	HERA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del c.d. "vincolo di scopo"

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	3.031
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio*)	217.917
Compensi amministratori	2.755.000 <i>NB nella nota integrativa è indicato il compenso complessivo dei 2 organi insieme</i>
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2024	267.255.470
2023	244.842.671
2022	270.976.395

FATTURATO *	
2024	1.781.554.602
2023	1.741.364.079
2022	1.666.325.232
FATTURATO MEDIO	1.729.747.971

* dati da Bilancio Separato

Il *Bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett.f);
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite

Partecipazione indiretta

all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La società HERA S.p.A. risulta riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2023, è costituita da n. 73.226.545 azioni, pari al 4,92% del capitale sociale. La partecipazione in Hera continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. È stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducenti.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

Tper, in relazione alla sua compagine proprietaria, ai sensi del decreto legislativo 175/2016, è società a partecipazione pubblica non di controllo; essa opera nel mercato della mobilità e dei trasporti (servizi di interesse economico generale).

Tper, in data 15/9/2017, ha perfezionato un'operazione di emissione di strumenti finanziari, quotandosi su mercato regolamentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 175/2016. Al riguardo sul sito di Tper <https://www.tper.it/bond> si legge:

“Nel 2017, Tper ha emesso un prestito obbligazionario unsecured per un importo di 95 milioni di euro, quotato alla Borsa di Dublino, la principale piazza mondiale per il mercato regolamentato di bond governativi e corporate. Nel 2024, alla scadenza della precedente operazione, Tper ha emesso un ulteriore prestito obbligazionario per un ammontare di 100 milioni di euro”.

Inoltre, il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”.

Nell'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del T.U. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso T.U., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio
Partecipazione indiretta

pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Su impulso della Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 12.02.2024), è stato approvato dagli enti locali interessati (Provincia di Ravenna con delibera di Consiglio Provinciale n 11 del 27/03/202, Comune di Ravenna con delibera nr. 72 pg.121914 del 28.05.2024) un *“Protocollo d'intesa per la costituzione del “gruppo industriale del T.p.l.” in Emilia-Romagna”*. È prevista in particolare la scissione mediante scorporo delle SOT (società operative territoriali) e la conseguente fusione per incorporazione delle società Seta S.p.a. e Start Romagna S.p.a. in Tper S.p.a..

Il protocollo prevede quindi non solo il venire meno delle sopracitate società nella loro configurazione attuale, ma la fusione in Tper S.p.a. che è al momento società quotata un mercato regolamentato e come tale non interessata dall' istituto del *“controllo pubblico”* ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	2.102
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio *)	104.047.182
Compensi amministratori	179.000
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	137.000

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2024	9.744.648
2023	3.294.825
2022	1.686.971

FATTURATO *	
2024	245.669.475
2023	277.882.004
2022	219.377.426
FATTURATO MEDIO	230.976.302

^^ dati da Bilancio Separato

Il *Bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. D e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f);
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998 e s.m.i., e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

ACQUA INGEGNERIA S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 8.10 e ind 8.5.2
Denominazione società partecipata:	ACQUA INGEGNERIA S.R.L..
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale.

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In House Providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), nello specifico servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime In House providing a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggudicatrici o Enti Aggudicatori come sopra indicato).

In data 29/9/2022, a seguito di comunicazione di ANAC in data 10/8/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/9/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%, Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

Partecipazione indiretta

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti In-House providing ad Acqua Ingegneria S.r.l..

La conformazione al modello "In-House Providing" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021.

I soci indiretti potranno effettuare affidamenti In-House a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

In tale ambito in data 24/11/2022 è stata sottoscritto il contratto di servizio con il Comune di Ravenna (Il Comune ha formalmente inoltrato ad ANAC la domanda di iscrizione di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016). Anche la provincia di Ravenna si è orientata in tal senso inoltrando ad ANAC domanda di iscrizione.

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 31/05/2023, ha affidato alla società Acqua Ingegneria srl, società in house providing strumentale, l'affidamento in house providing a "cascata" di servizi tecnici di ingegneria e architettura a cui si accederà con atti meramente applicativi di affidamenti delle singole commesse, secondo il modello allegato alla convenzione approvata con l'atto di affidamento medesimo.

Si dà atto che nel corso dell'anno 2023 non vi sono stati affidamenti di commesse

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per i rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria ed architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.A..

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che *"I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)."*

Nel 2024, con riferimento a quanto indicato nella deliberazione n.4/2024/VSGO (relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Ravenna 2022) la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna aveva indicato che Ravenna Holding, secondo il proprio Statuto, soggiaceva al divieto di costituire nuove società o di assumere nuove partecipazioni, ai sensi dell'art.4 comma 5 del TUSP.

Sulla questione sono stati successivamente forniti ulteriori chiarimenti alla Corte dei Conti da parte del Comune di Ravenna con nota Prot. N. 253284 del 20.11.2024.

Nel rinviare per ogni dettaglio al contenuto della nota sopra citata, si riportano di seguito gli elementi più rilevanti confermativi della piena correttezza delle partecipazioni di Ravenna Holding S.p.a. in particolare di Acqua Ingegneria S.r.l.

L'assimilazione nei precedenti piani di ricognizione di Ravenna Holding S.p.A. al novero delle c.d. holding

“pure” per quanto ascrivibile alla elevata complessità della questione ed alla minore incidenza delle c.d. holding “miste” rispetto al fenomeno della gestione delle partecipazioni pubbliche indirette, ha prodotto l’inclusione della società nella categoria delle strumentali. Di conseguenza la Sezione è stata indotta a rilevare un potenziale conflitto con il divieto posto in capo alle società strumentali di possedere partecipazioni indirette ai sensi dell’art. 4 5° comma del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Sulla scorta della attività effettivamente svolta da Ravenna Holding continuativamente almeno dal 2015, per come dettagliatamente illustrate nella relativa scheda della società, a cui si rimanda, Ravenna Holding deve essere classificata come Holding “mista” o “operativa” e non come holding “pura”, e con riferimento alla classificazione dell’art. 4 comma 2 del TUSP, oltre alla lettera d) “servizi strumentali”, sono state aggiunte la lettera a) “servizi di interesse economico generale” e la lettera e) “committenza ausiliaria”.

Inoltre, in materia contrattuale Ravenna Holding S.p.a. svolge attività di committenza ausiliaria per le società del gruppo in quanto qualificata come stazione appaltante presso Anac, svolgendo le procedure su delega delle società del gruppo (non qualificate). Ai sensi dell’art. 27 ter dello Statuto “la Società può aggiudicare, unitariamente, a livello di capogruppo, appalti per conto delle società dalla stessa controllate. In attuazione di quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. a) e b), Ravenna Holding S.p.A. svolge in modo continuativo attività di “service” a favore delle società controllate ed eventualmente di altre società del gruppo societario, secondo la regolamentazione societaria interna e comunque in coerenza con la vigente normativa”. Questa attività potrebbe pertanto trovare collocazione all’art. 4 2° comma lett. e) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Per Ravenna Holding S.p.a., non trattandosi quindi di società meramente strumentale, viene quindi meno il richiamo al divieto di cui all’art. 4, comma 5, citato.

Si rinvia in ogni caso per ogni ulteriore dettaglio sulla configurazione di Ravenna Holding S.p.a. come “mista” o “operativa” alla scheda di Ravenna Holding S.p.a.

Le motivazioni che vengono esplicitate di seguito sono state alla base della riflessione svolta nel 2024 e dell’aggiornamento dello Statuto di Ravenna Holding Spa che, nella seduta dell’Assemblea dei soci del 28/02/2025, ha recepito quanto di seguito dettagliato in merito alla propria natura di società “mista” o “operativa” sviluppatasi nel corso degli anni.

Occorre innanzitutto evidenziare l’apporto effettivo di Ravenna Holding S.p.a. in Acqua Ingegneria S.r.l., al fine di comprendere la finalità di esclusivo interesse pubblico della partecipazione a vantaggio di tutti i soci pubblici diretti ed indiretti della società.

Acqua Ingegneria S.r.l. (che conta ad oggi 17 dipendenti, n. 16 unità tecniche e n. 1 unità amministrativa di segreteria) può sostenersi solo perché Ravenna Holding S.p.a. presta un service omnicomprensivo (contabilità ed amministrazione, legale, contratti, personale, sistemi di responsabilità 231/anticorruzione, servizi informatici, internal audit) sulla base dello stesso schema del tutto peculiare prestato per le società del gruppo ristretto della holding (Ravenna Farmacie S.r.l.; Azimut S.p.a., Aser S.r.l., Ravenna Entrate S.p.a.): Ravenna Holding S.p.a. è conseguentemente presente direttamente nell’organigramma di Acqua Ingegneria, non sussistendo strutture di presidio all’interno della società nelle ampie aree gestite dall’attività di Ravenna Holding S.p.a..

Si tratta di un servizio specializzato, del tutto unico e fornibile senza nessuna altra alternativa, che conta tra l’altro la supervisione ed apporto dei due Dirigenti di Ravenna Holding.

Si tratta di quel servizio di cui la stessa Sezione di Controllo ha valutato la rilevanza per il contenimento dei costi per le società del gruppo ristretto, anche a seguito delle relazioni di dettaglio da ultimo fornite.

La holding interviene non come soggetto esterno e mero consulente esterno (che non potrebbe avere conoscenza piena delle dinamiche societarie e quindi la stessa pratica incidenza), ma con il peso del suo essere socio – come detto, direttamente all’interno dell’organigramma - secondo lo schema adottato per tutte le società del gruppo ristretto.

È evidente quindi che l’assenza di una tale organizzazione non consentirebbe ad Acqua Ingegneria di sostenersi.

Prestare questa attività è oggettivamente la ragione inequivocabile per cui Ravenna Holding S.p.a. è presente in Acqua Ingegneria S.r.l..

Le Commesse affidate in house providing ad Acqua Ingegneria dai soci diretti e indiretti nel triennio 2022-2024 sono pari € 10.000.000 circa, evidenziando un forte incremento rispetto all’anno di avvio e quindi un ampio utilizzo delle competenze della società da parte degli enti locali, soci indiretti, soprattutto in relazione allo sviluppo di progetti finanziati con le risorse PNRR.

L’importo di quanto incassato da Ravenna Holding S.p.a. per il service è del resto di per sé superiore a quello degli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria e la previsione per i prossimi anni non cambia. Si tratta di un importo, in rapporto al servizio prestato ed ai costi di una struttura alternativa societaria, oggettivamente molto contenuto (complessivamente circa €. 255.000,00 nel medesimo triennio),

prestato da Ravenna Holding S.p.a. senza assumere personale aggiuntivo (già di per sé oggettivamente ristretto in rapporto agli impegni ed alle responsabilità assunte contemporaneamente per sei società operanti nei settori più disparati).

Si consideri che Ravenna Holding S.p.a. assicura alla società anche l'Rpct (l'internal audit di Ravenna Holding S.p.a., distaccato parzialmente ad Acqua Ingegneria S.r.l.), non potendo altrimenti nessuno né nella struttura societaria né nell'organo amministrativo corrispondere all'obbligo normativo.

La holding garantisce ad oggi anche il rispetto della normativa sui disabili, senza che Acqua Ingegneria S.r.l. assuma costi per n. 1 categoria protetta, attraverso la compensazione normativamente prevista tra imprese controllate o collegate utilizzando le eccedenze del gruppo.

Né Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale (che non ha esperienza societaria) né Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. (votata alla gestione della propria attività) potrebbero sostituire funzionalmente il service di Ravenna Holding S.p.a., (il service non solo è evidente misura di contenimento dei costi, assicura un indirizzo unico nelle attività e nei comportamenti nell'ambito del gruppo, costituisce strumento per il controllo da parte degli enti locali ex art. 147 quater del T.U. E.L.).

La ragione per cui la holding è presente nella compagine societaria non è quindi tanto riferibile agli affidamenti in house fatti ad Acqua Ingegneria S.r.l., del resto del tutto limitati (affidamenti peraltro a cui Ravenna Holding, senza essere socio, potrebbe ugualmente accedere attraverso la presenza di Romagna Acque con il c.d. in house a cascata), ma invece quella di costituire punto di equilibrio e di supporto indispensabile per gli altri due soci diretti e punto necessario a cascata per quelli indiretti, per ragioni evidenti di funzionalità e di significativo risparmio di spesa per tutti i soggetti pubblici a vario titolo interessati.

Dalla partecipazione di Acqua Ingegneria non si palesa seriamente nessun danno, ma solo un vantaggio per i soggetti pubblici interessati direttamente o indirettamente.

La stessa partecipazione o meno della holding non farebbe venire meno Acqua Ingegneria: permanendo chiaramente l'interesse degli altri soci, un'eventuale fuoriuscita sarebbe assorbita dagli stessi o potrebbe essere semplicemente sostituita da altri soggetti pubblici soci indiretti, tra cui nel caso lo stesso Comune di Ravenna - dato l'interesse dell'amministrazione comunale, in particolare per gli impegni connessi al PNRR. E' di tutta evidenza, infatti, che in assenza dello schema del service di Ravenna Holding S.p.a. i soci pubblici per disporre di questa società (essenziale per l'attività degli altri soci pubblici, dati i fortissimi impegni pubblici e la scarsa disponibilità del mercato nel settore tecnico in questi anni) dovrebbero strutturarla non solo a costi nettamente superiori, ma senza garantire pari qualità (nell'ambito del service è compresa, la prestazione oltre della struttura, di due dirigenti della holding).

È del pari inequivocabile che dal 2022 al 2024 Acqua Ingegneria non abbia operato e non operi tuttora su mercato esterno, essendo evidente il suo totale assorbimento per l'attività dei soci.

La società non ha mai partecipato ad alcuna procedura concorsuale. Nel 2024 vi sono stati micro-affidamenti privati del tutto insignificanti per €. 12.000,00 (pari e neppure lo 0,5% del fatturato).

L'impegno è quindi totalmente nei confronti dei soci, risultando la Società in fase di definitiva strutturazione a fronte delle crescenti esigenze dei soci stessi. Sono risultate rilevanti le difficoltà di reperire personale tecnico adeguato sul mercato data la congiuntura che perdura da qualche anno: per assumere l'attuale personale - n. 17 unità - sono state necessarie n. 25 selezioni pubbliche da inizio 2022 ad oggi, ovviamente esperite tutte da Ravenna Holding S.p.A..

Al di là di ogni previsione statutaria è quindi nei fatti l'assenza di qualsiasi attività concorrenziale sul mercato e quindi di distorsione dello stesso, rimanendo del tutto interna all'organizzazione dei soci secondo la logica del *in house*.

Sotto il profilo della concorrenza si evidenzia al riguardo che come società in house Acqua Ingegneria S.r.l. affidi del resto a sua volta le attività esterne di cui necessita secondo il Codice dei Contratti Pubblici, sempre attraverso il service di Ravenna Holding S.p.a. (che in quanto stazione appaltante qualificata può fungere anche da stazione appaltante per Acqua Ingegneria S.r.l. sopra le soglie previste dalla normativa vigente).

Le prestazioni di ingegneria e architettura necessarie alle attività dei soci non possono del resto rappresentare un'attività "*preclusa*" per i soci stessi. Trattandosi di soggetti pubblici, è di norma prevista la prestazione di servizi di questo tipo interni alle società (potendo certamente organizzare internamente strutture che svolgono servizi di ingegneria e architettura).

I soci pubblici gestiscono questa attività strumentale anziché con una propria struttura interna, attraverso una società in house secondo uno schema che esclude la terzietà, sostanzialmente come un proprio ufficio decentrato.

Con Acqua Ingegneria i soci vogliono quindi perseguire esclusivamente il soddisfacimento delle proprie

esigenze interne secondo uno schema strumentale e non quello di accedere con posizioni di privilegio in determinati mercati.

Vengono gestiti servizi in comune con altri soci interamente pubblici, in modo da potere disporre di una adeguata struttura di servizio qualificata e specializzata con la condivisione dei costi e la riduzione dei tempi procedurali delle commesse pubbliche secondo una esclusiva logica di pubblico interesse.

Si rende evidente che la società, pur sempre in utile dalla sua costituzione, reinveste internamente gli utili attraverso un meccanismo di adeguamento della scontistica assicurata ai soci (art. 5 dei contratti di servizio).

Al di là del fatto che le “convenzioni” con i soci sono precedenti alla legge sull'equo compenso (n. 49/2023), si evidenzia soprattutto come tale normativa non sia strutturalmente applicabile ad Acqua Ingegneria S.r.l. in quanto i soci pagando la società di cui sono proprietari, assumono su sé stessi gli effetti degli affidamenti: sulla base dello schema in house, si tratta quindi di spesa “interna” ai soci stessi.

Sono evidenti quindi i benefici sul piano erariale della scelta societaria effettuata e quindi dell'opzione disponibile, in un contesto di forte criticità per gli enti pubblici sul mercato dovuti all' applicazione della L. n. 49/2023 e della nuova regolamentazione di cui all'art. 41 comma 15 bis del D.leg.vo 36/2023.

Da questa analisi fattuale su Acqua Ingegneria S.r.l. si rende quindi evidente che la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. ad Acqua Ingegneria S.r.l. appaia soddisfare pienamente i principi presupposti dell'art. 1 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 (“2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”).

Si dimostra che non c'è lesione della concorrenza e che vengono massimizzati l'efficiente gestione, la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In ogni caso, in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, al fine del perseguimento della sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, sono stati individuati gli indicatori di redditività che appaiono mirati anche ad una politica di controllo dei costi, ritenendo che, a differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vadano necessariamente intesi nella capacità della stessa di produrre utili. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che la società ha pienamente rispettato.

Indicatori	Obiettivo standard 2022-2024	Risultato 2022	Risultato 2023	Risultato 2024
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	>= 600.000 €	€ 760.561	€ 859.103	€ 1.063.875
UTILE NETTO	>= 1.000	€ 16.796	€ 30.850	€ 288.892
ROE	>=1%	13,25%	19,57%	64,70%

Per gli anni futuri è previsto un rialzo degli standard degli indicatori in base alla progressiva crescita delle attività della società.

Come reso evidente, quello del service prestato da Ravenna Holding S.p.a., rappresenta per ampiezza, qualità, effetti, non solo la più rilevante misura per il contenimento delle spese di funzionamento, ma per la stessa sostenibilità della società e quindi a servizio dei soci.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Partecipazione indiretta

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2024

Numero medio dipendenti	16
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio *)	1.068.337
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)	19.397

RISULTATO D'ESERCIZIO *	
2024	288.892
2023	30.850
2022	16.796

FATTURATO *	
2024	1.378.842
2023	687.399
2022	834.840
FATTURATO MEDIO	967.027

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) non è calcolabile in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività;
- e) non è possibile operare un raffronto circa i risultati conseguiti negli ultimi 5 esercizi (art. 20, co. 2, lett. e) in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività della società. Il 2021 si è chiuso con un utile di esercizio;
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Partecipazione indiretta

Mantenimento della partecipazione:

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della **convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*", parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, sino ad oggi confermato dai bilanci approvati, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale;
- nell'analisi di *bench marking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità. Quello del service prestato da Ravenna Holding S.p.A., rappresenta per ampiezza, qualità, effetti, non solo la più rilevante misura per il contenimento delle spese di funzionamento, ma per la stessa sostenibilità della società e quindi a servizio dei soci (Acqua Ingegneria S.r.l. dispone unicamente di tecnici e solo di n. 1 unità amministrativa).

ACQUA INGEGNERIA S.R.L.	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ricavi e rimanenze da Commesse	882.081	1.478.330	1.895.026	3.229.219	4.300.449	3.600.000	3.400.000
Costi da Commesse	(498.635)	(717.769)	(1.035.923)	(2.125.471)	(3.139.328)	(2.520.000)	(2.346.000)
Margine di contribuzione	383.446	760.561	859.103	1.103.748	1.161.121	1.080.000	1.054.000
Ricavi di struttura	2.210	3.495	760	74	70	60	60
Costi di struttura	(346.849)	(697.605)	(771.010)	(791.929)	(1.039.728)	(1.000.088)	(1.001.738)
Margine Operativo Lordo	38.807	66.451	88.853	311.893	121.463	79.972	52.322
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(21.367)	(33.327)	(38.623)	(35.400)	(28.000)	(12.200)	(6.000)
Risultato della Gestione - EBIT	17.440	33.124	50.230	276.493	93.463	67.772	46.322
Risultato della gestione finanziaria	(452)	(1.202)	636	1.445	500	1.500	1.000
Risultato ante imposte	16.988	31.922	50.866	277.938	93.963	69.272	47.322
Imposte sul reddito	(7.343)	(15.126)	(20.016)	0	(40.611)	(29.939)	(20.453)
Risultato netto	9.645	16.796	30.850	277.938	53.352	39.333	26.869

Si evidenzia che il 2021 rappresenta l'anno di costituzione della società e che l'operatività della società è iniziata nella seconda metà del 2021, pertanto il primo anno non è da considerarsi completo.

La voce "Ricavi e rimanenze da commesse" considera l'intero Valore della produzione, compresa la voce A3 del bilancio (variazione dei lavori in corso su ordinazione), tipica delle società come Acqua Ingegneria che

lavorano su commessa, come previsto dall'OIC 23.

Tale valore è in crescita nel triennio 2021-2023 e mediamente superiore al milione di euro.

Ai sensi del principio contabile OIC 23 i corrispettivi sulle commesse acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni", mentre i lavori in corso su ordinazione (lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva), sono rilevati alla voce A3 "variazioni dei lavori in corso su ordinazione". Per la natura delle attività svolte dalla società il fatturato non dovrebbe limitarsi alle voci A1 e A5 del bilancio di esercizio, ma dovrebbe includere anche la voce A3.

Nel 2024 la voce A3) è stata pari a € 1.818.986, nel 2023 € 1.208.387, nel 2022 era pari a € 646.985 e nel 2021 ammontava a € 578.417 (valore sempre in crescita).

Si evidenzia che escludere la voce A3 per questa tipologia di società significa non considerare l'intero fatturato realizzato nell'esercizio (ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile OIC 23).

Come si evince dai Budget 2025-2027 i Soci per il triennio in questione prevedono di conferire alla società servizi idonei ad accrescere la soglia di fatturato fino a soddisfare i requisiti di legge.

Anche il preconsuntivo 2025, approvato dai Soci a fine agosto, stima un fatturato superiore al milione di euro.

Si può inoltre affermare che viene pienamente rispettato quando previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."*

Conclusione

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

S.TE.P.RA. S. consortile mista a.r.l. procedura di fallimento in corso

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	S.TE.P.RA. Soc Cons a.r.l. in liquidazione
Codice fiscale	00830680393
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori

S.TE.P.RA. - Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – è stata la società di marketing territoriale della Camera di Commercio, della Provincia di Ravenna e di tutti i Comuni della Provincia

La società è stata posta in liquidazione il 26 luglio 2013.

Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 25/2019, depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 20/12/2024.

Partecipazione diretta

Provincia di Ravenna

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
Dir_2	Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile	Diretta	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	6,20	ART.4 c. 1 e c. 2 lett.d) del Dlgs 175/2016 La società svolge attività amministrativa necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico locale ma più in generale delle politiche sulla mobilità.
Dir_4	Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	Diretta	Promozione e valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti prioritariamente nei territori del bacino del Delta del Po e delle province di Ravenna e Ferrara per innescare un processo di sviluppo locale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	5,69	ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL). La partecipazione della Provincia al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo.
Dir_5	L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)	Diretta	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	6,03	ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 La società è costituita su iniziativa di enti locali e associazioni private della provincia di Forlì-Cesena per promuovere, valorizzare e commercializzare il territorio dell'appennino forlivese cesenate, in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

MANTENIMENTO 1/2

Copia di atto firmato digitalmente

Provincia di Ravenna

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
Dir_6	Lepida S.c.p.a.	Diretta	Società "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni oltre che fornire: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali; SPID - Lepida è accreditata AgID come Gestore di identità digitali SPID con identificativo LepidaID; ERrete rete radiomobile regionale - è progettata per fornire connettività radio rispondente alle esigenze delle Polizie Provinciali, delle Polizie Municipali, della Protezione Civile e della Emergenza Sanitaria.	0,0014	ART. 4, c. 1 e c. 4 del D.Lgs. 175/2016 Le attività svolte dalla società in house rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie nonché nel novero di quelle consentite, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla Legge regionale 11/2004 e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale e Regionale. La qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui alla L.R. n. 11 del 2004 e smi.
Dir_8	Ravenna Holding S.p.a.	Diretta	Ravenna Holding SPA è uno strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società/enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario	7,01	Art. 4, c.5 del Dlgs 175/16. società che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali.

MANTENIMENTO 2/2

Copia di atto firmato digitalmente

Provincia di Ravenna

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Valore della liquidazione della partecipazione
Cessione /Alienazione quote	Dir_3	Ce.P.I.M. S.p.a. (deliberata dismissione)	0,064	in corso	
	Dir_7	Parco della Salina di Cervia S.r.l. (deliberata dismissione)	18,00	in corso	
Liquidazione	Dir_1	Aeradria S.p.a. (procedura di fallimento in corso)	0,83		
	Dir_9	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l. (procedura di fallimento in corso)	48,51		



Provincia di Ravenna

Proponente: /SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n 1759/2025

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2024 -
RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20
DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16
GIUGNO 2017, N. 100

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 10/12/2025

IL DIRIGENTE del SETTORE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)



Provincia di Ravenna

Proponente: /SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA **su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PROPOSTA n. 1759/2025

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2024 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI – RAGIONERIA.

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.	per €.	Cap.	Titolo. Tip. Cat.	del bilancio
Atto di		n.	del	
assegnazione				

VISTO.

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all'assenza dell'accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 10/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE,
RETI E SISTEMI INFORMATIVI

Dott.ssa BASSANI SILVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio

N. 45 DEL 19/12/2025

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 31/12/2024 - RICOGNIZIONE PERIODICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 24/12/2025

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)